Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell'8 giugno 2001

Integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. n. 190/2012 e Decreti Collegati

Parte Generale

Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 07/08/2024

Indice

In attuazione degli indirizzi espressi dal Socio Unico Regione Lazio ed in adempimento delle normative nazionali di riferimento, in data 22 dicembre 2015 si è proceduto alla stipula dell'Atto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., volto alla costituzione della NewCo LAZIOcrea S.p.A..
La fusione ha effetti civilistici dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del Codice civile, effettuata in data 31 dicembre 2015.
Da tale data le suddette Società sono state estinte, con annullamento delle rispettive azioni, senza alcuna sostituzione, avendo assunto LAZIOcrea S.p.A. tutti i diritti e gli obblighi ed essendo cessati, ad ogni effetto di legge, gli organi e le cariche delle Società nonché revocate, ipso iure, tutte le procure, dagli stessi organi sociali rilasciate.
Inoltre, in attuazione della L.R. del 10 agosto 2016 n. 12, a seguito della soppressione dell'ASAP - Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche, (che trae origine dal Piano di razionalizzazione della Regione Lazio disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tema successivamente ripreso dal legislatore nazionale con l'art. 20, co. 8, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), LAZIOcrea S.p.a. in data 05 settembre 2017 è subentrata nelle attività della suddetta Agenzia, acquisendo convenzioni attive e del personale a tempo indeterminato.
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito MOG) approvato nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione della Società LAZIOcrea S.p.A. dell'11/01/2016, è stato costantemente oggetto di successive modifiche ed aggiornamenti finalizzati agli adempimenti previsti dal nuovo soggetto giuridico, creatosi per unione senza soluzione di continuità.

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione dell'art. 11 della legge delega del 29 settembre 2000, n. 300[1] (in prosieguo il "Decreto"), disciplina - introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale - la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Enti).

[1] La legge delega n. 300 del 2000, che ratifica, tra l'altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione UE del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa.

Il Decreto si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e - allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata *quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente*.

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

La scelta legislativa muove altresì dalla convinzione che vi siano reati che possono essere resi più agevoli, o che possono condurre a conseguenze più gravi, proprio attraverso un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, ivi compresa la sanzione *capitale* dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal Decreto.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso *nell'interesse* dell'ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società. Al contrario, il vantaggio *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi* (cosiddetti soggetti apicali);

b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)* (cosiddetti sottoposti).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito

soggettivo si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

2. I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente

La nuova responsabilità *amministrativa* introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose. È quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale *afflittività*. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive, che possono essere applicate anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Di seguito si riportano le categorie di reato richiamate dagli articoli del D.Lgs. n. 231/2001:

(1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
(2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
(3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
(4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25);
(5) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
(6) Delitti contro l'Industria e il commercio (art. 25-bis 1.);
(7) Reati societari (art. 25-ter);
(8) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 – quater);
(9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1.);
(10) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
(11) Abusi di mercato (art. 25-sexies);
(12) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
(13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
(14) Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti (art. 25-octies 1.);
(15) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies);
(16) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
(17) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10);
(18) Reati ambientali (art. 25-undecies);

(19) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
(20) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
(21) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
(22) Reati tributari - così modificati dall'art. 39, commi 1 e 2 della Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (art. 25-quinquiesdecies);
(23) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
(24) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
(25) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

L'insieme dei reati attualmente richiamati dal Decreto, o normative che ad esso fanno rinvio, da cui consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente sono evidenziati nel dettaglio nell'Allegato 1 al presente modello al quale si rinvia per quei reati eventualmente non richiamati, in quanto tale allegato (che contiene la tabella dei reati presupposto) è in costante aggiornamento ed in linea con la normativa, allo stato, vigente.

Pertanto, in ossequio al *principio di legalità* dell'art. 2 del Codice penale, il legislatore in luogo di una figura tipica e generale di reato ha, dunque, costruito un diritto speciale, enucleando un *numerus clausus*[2] di figure criminose alle quali attribuisce rilevanza di *fatto di reato*, richiedendo per esse l'azione di prevenzione, pena la responsabilità amministrativa dell'ente per *colpa in organizzazione.*

Per quanto concerne la tipologia dei soggetti autori del reato, questi ultimi devono essere legati alla società o ente da un rapporto funzionale o di dipendenza.

L'art. 5 del Decreto fa infatti riferimento:

a) ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza[3], amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente.

b) a coloro che siano sottoposti[4] alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al precedente punto a).

---

[2] Il D.Lgs. n. 231/2001 e la successiva novellazione delle figure criminose hanno determinato un'integrazione del *numerus clausus* dei reati presupposti. Ulteriori integrazioni sono previste anche nel testo della legge comunitaria 2004 in tema di abusi di mercato, approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 13 aprile 2005, che ha esteso la disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 alle fattispecie criminose consistenti nella manipolazione del mercato e nell'abuso di informazioni privilegiate.

[3] Quando l'autore dell'illecito è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (c.d. soggetti apicali), o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa in capo all'ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001).

[4] Quando, invece, l'autore dell'illecito è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si configurerà responsabilità a carico dell'ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001).

Vale evidentemente al riguardo la concezione funzionalistica o realistica, ispirata al cosiddetto principio di effettività, ormai riconosciuta anche dal Legislatore con riferimento all'imputazione di responsabilità penale[5] in senso stretto.
Ulteriore elemento costitutivo dalla responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti *nell'interesse o vantaggio della società e* non *nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.*
Pertanto, la responsabilità dell'ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Secondo la relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di *interesse* ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il *vantaggio* fa riferimento all'oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell'ente.
Venendo ai criteri soggettivi di imputazione del fatto di reato all'ente, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei Reati rilevanti.
Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono, pertanto, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati* considerati.
Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione da parte dell'ente di un *organismo di controllo,* con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curarne il costante aggiornamento.
Lo stesso D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

3. Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione

Il Modello di organizzazione e di controllo è uno strumento di gestione del rischio specifico di realizzazione di determinati reati.

L'ente non è esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato, o non è imputabile, e anche qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2001). In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto/reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001).

[5] Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto illecito è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, sulla responsabilità amministrativa dell'ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo le regole procedurali tipiche del processo penale. Da ultimo, la legge Comunitaria 2004 ha attribuito alla Consob la competenza nell'applicazione delle sanzioni a carico dell'ente in presenza degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 *bis* e *ter* del TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati[6] della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di escludere la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a suo carico.
Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
Premesso quanto sopra, quindi, l'ente per rendere operativo l'esimente di cui al D.Lgs. n. 231/2001 deve ottemperare alle prescrizioni di legge riportate nella tabella seguente.

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale	In caso di reato commesso da soggetti subordinati
Prima della commissione del fatto l'Organo dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi (art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001, 187 *quinquies* del TUF).	La responsabilità è esclusa se: - la società prima della commissione del fatto ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001 e art. 187 *quinquies* del TUF); - alla commissione del reato non ha contribuito ("non è stata resa possibile") l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

[6] L'effettiva ed efficace adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, non solo prelude al beneficio dell'esenzione da responsabilità, ma comporta, altresì, la limitazione delle sanzioni erogabili quand'anche si fosse concretamente realizzato uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
Condizione essenziale per ottenere l'esenzione dalla responsabilità è l'aver adottato ed effettivamente attuato un sistema di controllo interno idoneo alla prevenzione dei reati contemplati dal Decreto. Il concetto di effettiva attuazione comprende in sé l'idea della diffusione ed esplicazione delle prescrizioni normative fra i dipendenti ed i collaboratori della società.
In considerazione delle peculiarità delle attività svolte dalla società, il Modello serve altresì ad escludere che i soggetti operanti all'interno della stessa possano giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2001 ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza).	Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2001 ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza).
L'ente non risponde se prova che (...) le persone hanno commesso i reati eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione (art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 e art. 187 *quinquies* del TUF).	
L'ente non risponde se prova (...) che non vi è stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2001)	

L'adozione del modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.
L'introduzione del reato colposo nel sistema 231, avvenuta con L. 123/2007 sostituita dal D.Lgs. 81/2008 T.U. Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in assenza di qualsiasi disposizione volta ad armonizzare la disciplina della responsabilità dell'ente - come sin qui configurata - con il nuovo archetipo di reato, fa emergere una serie di problemi di compatibilità di non semplice soluzione.
La struttura tradizionale dell'addebito per *colpa da organizzazione*, da cui discende la responsabilità amministrativa dell'ente, deve infatti oggi misurarsi con la commissione di reati, i cui elementi identificativi e le cui modalità di realizzazione sono ben diverse rispetto a quelle tipiche dei reati fino ad epoca recente presi in esame ai fini della costruzione del Modello Organizzativo.
La non facile armonizzazione riguarda, in primo luogo, la necessaria sussistenza di un *interesse o vantaggio* dell'ente in relazione alla commissione del reato. Ma il punto più problematico è che il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) – e cioè la dimostrazione che il fatto è stato commesso dall'agente attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'ente nell'ambito della propria organizzazione – mentre aderisce al paradigma di reato doloso, non può invece evidentemente attagliarsi a fattispecie di reato dove manca l'elemento volitivo dell'evento.
Va in tal caso ritenuto che, per poter andare esente da responsabilità, l'ente debba poter essere in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

A tal proposito, LAZIOcrea si è dotata di un Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del Dlgs., che è stato integrato con la valutazione del rischio biologico Sars-CoV-2, il quale riassume le misure adottate per contrastare l'emergenza da rischio sanitario Covid-19 in relazione alle disposizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020 e ss.mm.ii. e dagli specifici Protocolli condivisi. Il presente Modello, rinvia integralmente allo studio del citato Documento e alla checklist operativo-gestionale ivi riportata, tenendo conto della dinamicità dello stesso, considerato l'evolversi dello scenario epidemiologico e del quadro normativo di riferimento. Nel DVR aziendale è altresì esplicitata la gestione dei rischi generali e specifici connessi alla prestazione lavorativa in Smart Working (art. 22, comma 1, L. 81/2017); modalità che con l'emergenza sanitaria COVID, rappresentando un efficace strumento per arginare la diffusione del virus e contenere gli effetti economici negativi, è stata ampiamente favorita da LAZIOcrea.
Secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, LAZIOcrea ha implementato ed attua un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro certificato, in conformità ai requisiti dello standard ISO 45001:2018.

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente* - che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio: l'Organo Amministrativo - non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace* ed *effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta mappatura delle attività a rischio);
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello di organizzazione e di gestione prevede, ai sensi del decreto legislativo 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del succitato comma 2, lettera e).

In tale prospettiva, il vigente piano triennale anticorruzione aziendale prevede una specifica procedura di whistleblowing (consultabile al seguente link https://www.laziocrea.it/app/uploads/amm-trasparente/2024/PTPCT-2024-2026.pdf#page=54) che è stata aggiornata ai sensi del sopraccitato D.lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell'art. 7 comma 4 D.lgs. 231/2001, richiede:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Le fonti del modello

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti[7], comunicati al Ministero della Giustizia[8].

[7] Tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento. In particolare, appare opportuno ricordare ad esempio che l'ABI (Associazione Bancaria Italiana), in data 28 febbraio 2004, ha provveduto ad emanare delle proprie linee guida per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche per illeciti dipendenti da reato.
Anche Confindustria, in data 6 febbraio 2002, ha approvato le prime linee guida finalizzate alla costituzione di un valido sistema di controllo preventivo, integrandole, in data 8 aprile 2008, con un'appendice dedicata alla riforma dei reati societari. Nel mese di ottobre 2001 l'AIIA (Associazione Italiana *Internal Auditors*) aveva già approvato un proprio documento denominato *Position Paper*, nel quale forniva una prima riflessione sistematica sulla problematica del modello di prevenzione e sulla sua corretta progettazione. Allo stesso modo, con Circolare n. 68 del 19 novembre 2002, l'ASSONIME (Associazione fra le società italiane per azioni) ha offerto una propria interpretazione di tale disciplina e anche altre associazioni di categoria hanno emanato propri codici di comportamento: Federalimentare, Associazione trasporti, Associazione nazionale costruttori edili, Assobiomedica, Assosim, Confcommercio, ecc. Infine, Confindustria, in data 23 luglio 2014, ha emanato una versione aggiornata delle proprie "*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01*". Il Ministero della Giustizia ha approvato dette Linee Guida in data 31 luglio 2014, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi *complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6 del Decreto*.
In tema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, sono state pubblicate nel giugno 2021 le **Linee Guida di Confindustria** sulla **costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo**. Mediante tali Linee Guida, si propone «*di **offrire alle imprese** che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di **indicazioni e misure**, essenzialmente **tratte dalla pratica aziendale**, ritenute in astratto **idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231***». Le Linee Guida «*mirano a **orientare le imprese nella realizzazione dei modelli**, non essendo proponibile la costruzione di **casistiche decontestualizzate** da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il **ruolo chiave delle Linee Guida** sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il **giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello** stesso nella quotidiana attività dell'impresa **è rimesso alla libera valutazione del giudice**. Questi compie un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito*».

[8] In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003 n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti. Il suddetto D.M. prevede inoltre espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento senza che siano state formulate osservazioni, il codice medesimo acquista efficacia.

Tutti i modelli richiamati nella nota 17 sono stati tenuti in considerazione nella redazione del modello volto a disciplinare il comportamento di LAZIOcrea S.p.A.
Con riferimento alle esigenze individuate dal Decreto Legislativo 231 e sviluppate dalle Associazioni di categoria – e tenendo presente l'esperienza statunitense - i punti fondamentali individuati per la definizione di un Modello possono essere così riassunti:
- mappa delle aree e/o attività aziendali sensibili e/o a rischio, ovvero, di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto Legislativo 231 e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti sono: codice etico; sistema organizzativo; procedure manuali ed informatiche; poteri autorizzativi e di firma; sistema di controllo e gestione e comunicazione al personale e sua formazione.
- analisi di protocolli in essere e definizione di eventuali implementazioni finalizzate con riferimento alle attività aziendali sensibili alla riduzione del rischio reato;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231 volti a definire la necessità di: osservare le leggi ed i regolamenti vigenti; improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione; richiedere a tutte le imprese e ai principali fornitori una condotta in linea con i principi generali del codice etico;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- identificazione dell'organismo di vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
Infine, le componenti del modello devono essere improntate ai seguenti principi:
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

5. I rapporti tra il modello ex decreto legislativo n. 231 del 2001 e il Piano di prevenzione della Corruzione introdotto dalla legge 190/2012

Per quanto attiene ai rapporti tra il modello di organizzazione ex decreto 231 e il piano di prevenzione della corruzione ex legge 190, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti, qualora le misure adottate non siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due strumenti e, a monte, tra i due sistemi normativi.
In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il decreto 231 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, essendo fattispecie dalle quali, come già detto, la società deve trarre un vantaggio perché la stessa possa rispondere. La legge 190 del 2012 fa riferimento, invece, ad un concetto molto più ampio di corruzione, con la conseguenza che la responsabilità ivi prevista a carico del RPC (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12 della legge) si concretizza al verificarsi di qualsiasi delitto commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto tempestivamente un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.
La necessaria integrazione tra i sistemi di controllo comporta, in ogni caso, l'opportuna valorizzazione dei presidi aziendali volti a migliorare i processi e a contrastare i fenomeni illeciti, motivo per cui il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, i controlli effettuati ai sensi della norma ISO 37001:2016 e gli strumenti adottati nel rispetto di quanto previsto dalla L. 190/2012 rappresentano al contempo un utile argine volto a eliminare il rischio di reati contro la p.a. ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

5. 1. La legge n. 190 del 6 novembre 2012

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*. La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.
Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui

aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.
Ad un primo livello, quello *nazionale*, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), il quale viene poi approvato dalla C.I.V.I.T. (oggi A.N.A.C.), individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione.
Al secondo livello, quello *decentrato*, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Sul tema si rammenta che in data 24.07.2013 la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012 e, al punto 1, ha chiarito che le disposizioni legislative e le indicazioni del P.N.A. sono di immediata applicazione anche ai soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni e degli enti locali. Conseguentemente, in data 11.09.2013, la C.I.V.I.T. ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha ulteriormente chiarito l'ambito soggettivo di applicazione del Piano ed i contenuti minimi dei piani triennali delle amministrazioni.
Il P.N.A. afferma che le situazioni *a rischio corruzione* sono più ampie della fattispecie penalistica (nella Tabella 1 sono evidenziate le principali modifiche introdotte con la legge 190/2012), che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Ai fini del presente Modello, le disposizioni del codice penale inerenti i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, sono evidenziate nella colonna denominata *Reato* della Tabella di cui all'Allegato 1.

Tabella 1: Le principali modifiche introdotte con la legge 190/2012
Con l'art. 1, comma 77 della legge 06/11/2012, n. 190, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, è stato diversamente rubricato l'art. 25; in particolare è stata introdotta, in luogo della parola *corruzione* la locuzione *induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione* e sono stati inseriti due nuovi reati-presupposto nel novero di quelli previsti e puniti dal D.Lgs. n. 231/2001. Con questi due recentissimi interventi si è cercato di recepire e di dare attuazione anche in Italia ad alcune delle prescrizioni contenute nella Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. convenzione di Merida, ratificata con legge n. 116/2009), nonché nella Convenzione penale sulla corruzione approvata dal Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999 (c.d. convenzione di Strasburgo, ratificata con legge n. 110/2012).

Enti, società e associazioni, pertanto, potranno da oggi rispondere in prima persona anche dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 28 novembre 2012 e hanno reso necessario per le imprese l'adeguamento dei modelli organizzativi predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Specificatamente, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater c.p., introdotto nell'alveo dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25, comma 3 (accanto a corruzione e concussione), sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato, ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione, di *concussione per induzione*, ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella solo induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità, così come avviene per il reato di corruzione.

Si evidenzia, a tal proposito, che proprio il possibile coinvolgimento – e la conseguente punibilità – di un soggetto terzo rispetto alla pubblica amministrazione comporta i maggiori rischi per enti, società e associazioni, dato che, come è noto, le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici (nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), circostanza che rende certamente meno agevole, ma non l'esclude, l'incriminazione dell'ente per fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

L'introduzione di tale nuova fattispecie nell'alveo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, tra l'altro, non è di poco conto per gli enti se si considera che oltre al rischio che sia comminata una sanzione pecuniaria di entità compresa tra trecento a ottocento quote (equivalente ad una condanna pecuniaria che può arrivare fino a un milione duecentomila euro), vi è anche quello che venga applicata, quale misura interdittiva e per una durata non inferiore ad un anno, la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il commissariamento (ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato decreto, anche congiuntamente).

Il reato di corruzione tra privati, di converso, viene collocato nell'ambito dei reati societari disciplinati dal codice civile e va a sostituire il precedente art. 2635 c.c., rubricato *Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*, con contestuale sua introduzione, limitatamente al comma 3, nel novero dei c.d. reati-presupposto all'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) ,

D.Lgs. n. 231/2001.
L'art. 2635 c.c. sanziona, infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, *gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società*" (comma 1), con pena più lieve se il fatto è commesso *da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma* (comma 2). È imputabile, insieme al corrotto anche il corruttore ovvero *chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma* (comma 3).
Ebbene, l'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 prevede quale reato-presupposto il delitto di corruzione tra privati, nei soli *casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile* ai quali applica una sanzione pecuniaria dalle duecento alle quattrocento quote (sanzione equivalente ad una condanna pecuniaria che può arrivare fino a seicentomila euro). Pertanto, con riferimento a tale fattispecie una eventuale responsabilità può sorgere soltanto in capo all'ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che *dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma* dell'art. 2635 c.c. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei citati soggetti). I due nuovi reati-presupposto, dunque, unitamente alle numerose altre modifiche apportate dalla c.d. legge anticorruzione a diversi illeciti penali contro la P.A. che già rientravano nell'alveo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, impongono ad enti, società e associazioni di procedere ad una tempestiva e significativa revisione dei modelli già esistenti per uniformarli alle nuove prescrizioni o di adottare un modello 231 ex novo, al fine di scongiurare eventuali responsabilità e pesanti condanne.
Oltre ai nuovi reati inseriti nel nuovo catalogo dei delitti da cui può scaturire eventualmente delle società, va segnalato che la nuova legge ha modificato numerosi illeciti (che già rientravano nel D.Lgs. n. 231/01) come:
- *concussione* (art. 317 c.p.);
- *corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p.);
- *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.);
- *corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.);
- *istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.);
- *corruzione in atti giudiziari* (art. 319 c.p.);
- *peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'UE e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri* (art. 322-bis c.p.).

In alcuni casi si tratta di un inasprimento delle pene, in altri cambiano i potenziali soggetti attivi del reato (per esempio incaricati di pubblico servizio, membri degli organi o funzionari dell'Unione o degli Stati esteri).
Con l'art. 346-bis c.p., introdotto anch'esso dal D.Lgs. n. 190/2012 rubricato *Traffico di influenze illecite*, legislatore

penale ha coperto un vuoto legislativo che esprimeva l'impossibilità di sanzionare il ruolo del mediatore nella costruzione dell'accordo corruttivo. Nonostante lo stesso non sia stato inserito nel contesto del D.Lgs. n. 231/2001, si ritiene, data la peculiarità dell'Azienda, di doverlo citare nell'ambito del presente Modello. L'articolo 346-bis c.p. punisce, infatti, la vendita d'influenze da parte del mediatore senza che sia indispensabile e necessario l'esercizio pratico della stessa. In particolare, l'influenza richiesta deve essere reale, cioè effettiva e, almeno in potenza, concretamente esercitabile dallo stesso trafficante; la sanzione del traffico illecito d'influenza, dunque, determinerebbe un'anticipazione, e quindi una ulteriore prevenzione, nella punizione della fattispecie corruttiva. Il testo normativo dell'articolo 346-bis c.p. è chiaro e lineare nel determinare una tutela penale prima che l'accordo corruttivo vada in porto punendo colui che gioca come tramite tra corrotto e corruttore mediante la propria influenza.

Tutta la legge 190/2012, imperniata sulla lotta alla corruzione, è strettamente correlata agli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni introdotti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Tali obblighi, infatti, sono uno dei principali strumenti per combattere la corruzione, proprio *perché è più difficile cadere in tentazione* quando si è sotto l'occhio di tutti.

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

In merito agli strumenti previsti, si punta sulla pianificazione delle attività, da un lato, attraverso il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10 del D.Lgs n. 33/2013), dall'altro, attraverso i piani di prevenzione alla corruzione emanati da ciascuna amministrazione sulla base di un Piano nazionale predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e per i quali si rinvia in quanto allegati al presente Modello.

La disciplina è molto analitica e prevede obblighi di pubblicità sia ai fini di un controllo democratico dal basso, sia a fini di agevolare i contatti tra cittadini e pubblica amministrazione. L'effettiva osservanza degli obblighi di trasparenza è garantita da una serie di norme sanzionatorie. Queste disposizioni dovrebbero superare una delle principali lacune della legge n. 241/1990 che hanno favorito la sua inattuazione.

Un'altra novità di rilievo è costituita dalla standardizzazione dei siti istituzionali nei quali dovranno essere pubblicate le informazioni. Fino a oggi, infatti, ogni amministrazione era libera di configurare il proprio sito. In molti casi, talvolta volutamente, l'accesso ai dati rilevanti passava attraverso percorsi complicati, tanto da confondere o dissuadere l'utente. Il D.Lgs n. 33/2013 prevede che i siti contengano una sezione denominata "Amministrazione trasparente" e che a essa si possa accedere senza filtri tali da impedire l'impiego di motori di ricerca web per agevolare l'accesso ai dati (articolo 9). Inoltre, un allegato al decreto, indica con precisione le sottosezioni di primo e di secondo livello così da rendere più semplici i confronti.

Sono state apportate modifiche alla tabella reati e, in particolar modo, al codice penale, al codice di procedura penale, alla Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) e al D.Lgs n. 231/2001 (c.d. Responsabilità amministrativa delle società), dalla L. n. 69 del 27/05/2015, pubblicata sulla G.U. n. 124 del 30/05/2015, rubricata "Disposizioni in materia di

delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", come indicate nell'Allegato 1.
Sono state apportate ulteriori modifiche alla tabella reati e, in particolare, modificando l'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001, il D.Lgs 152/2006 e la L. 150/1992, dalla L. n. 68 del 22/05/2015, pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28/05/2015, rubricata "Disposizione in materia di delitti contro l'ambiente", come indicate nell'Allegato 1.
Ulteriori modifiche, nelle more, intervenute sono le seguenti:

a) Legge del 30/11/2017 n° 179, pubblicata nella G.U. del 14/12/2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") che, tra le altre, ha modificato l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attraverso l'inserimento di tre nuovi commi; in particolare i modelli di organizzazione 231 dovranno ora prevedere uno o più canali che consentano ad apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte ed altri canali per la tutela del denunciante;
b) Legge 161 del 17.10.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 258 del 4.11.2017 riguardante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" che è entrato in vigore il 19.11.2017. Tale provvedimento modifica varie normative (riguardanti le misure di prevenzione personali e patrimoniali; l'amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, la Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali) tra cui il D.Lgs. 231/01 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, con la modifica dell'art. 25 duodecies del D.Lgs 231/01;
c) D.Lgs. 38/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 30 marzo 2017 ed entrato in vigore il 14 aprile 2017 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della corruzione tra i privati (art. 2635 c.c.);
d) Legge 199/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 4 novembre 2016, che disciplina la nuova in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo e che ha modificato il D.Lgs 231/01.

Per quanto non espressamente previsto nel presente riquadro, si rinvia all'Allegato 1 pubblicato nella sezione "società trasparente" in costante aggiornamento normativo (da ultimo a seguito del d.lgs. 19/2023 del 2 marzo 2023)

6. Funzioni e finalità del modello

La società LAZIOcrea S.p.A. - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative del proprio azionista e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito denominato anche il "Modello").
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di LAZIOcrea S.p.A., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.
Il suddetto Modello organizzativo è stato predisposto da LAZIOcrea S.p.A. tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le ulteriori linee guida elaborate in materia dall'Associazione di categoria di riferimento (Linee Guida Confservizi e/o Confindustria, nonché le novità legislative rilevanti ai fini della redazione dello stesso).
L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbero consentire a LAZIOcrea S.p.A. - nella denegata ipotesi di realizzazione di comportamenti criminosi - di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ma migliora ed integra, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance,* limitando il rischio di commissione dei reati.
Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post)* che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente disciplina.
I principi contenuti nel presente Modello devono, da un lato, condurre alla determinazione di una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di LAZIOcrea S.p.A., anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività aziendale, a consentire a LAZIOcrea S.p.A. di reagire tempestivamente ponendo in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla commissione del reato stesso.
Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli Organi Sociali, nei Dipendenti, Consulenti e Partners, che operino per conto o nell'interesse di LAZIOcrea S.p.A. nell'ambito dei processi sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per LAZIOcrea S.p.A. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'organismo di vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.
Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di LAZIOcrea S.p.A. e a tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari che la società condanna, nella maniera più assoluta, condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- informare il personale della società e i collaboratori e *partner* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante: *a)* il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; *b)* la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; *c)* l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di LAZIOcrea S.p.A. nelle *aree di attività a rischio*, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da LAZIOcrea S.p.A. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai princìpi etico-sociali cui LAZIOcrea S.p.A. intende attenersi nell'espletamento della propria funzione aziendale aziendale;

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle *aree di attività a rischio* della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organo di Controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica di tutte le attività aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

7. I principi e gli elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.
Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente par. 6 e relativa al D.Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* aziendali ed in genere dal

sistema di controllo e *reporting* interno in essere in LAZIOcrea S.p.A..
In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai reati da prevenire, LAZIOcrea S.p.A. ha individuato:

1) i principi di *Corporate Governance* esistenti nell'ambito di LAZIOcrea S.p.A. che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e di *reporting,* interne a LAZIOcrea S.p.A.;
3) le comunicazioni al personale e la formazione dello stesso;
4) il sistema disciplinare di cui al CCNL;
5) in generale, la normativa italiana e comunitaria applicabile.
6) il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL).

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.
Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) interno del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed una costante informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post);*
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure adottate;

Inoltre, il Modello si ispira ai seguenti principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

Infine, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, l'attribuzione della priorità alle aree in cui vi sia una concreta possibilità di commissione dei reati ed un alto valore/rilevanza delle operazioni sensibili.

8. Il sistema organizzativo della società LAZIOcrea S.p.A.

LAZIOcrea S.p.A. è integralmente partecipata e controllata dalla Regione Lazio, per cui - ai sensi della vigente normativa in

materia di società strumentali a configurazioni *in house* - opera esclusivamente con la Regione Lazio, prerogativa statuita all'art. 3.9 dello Statuto Sociale (che trae la sua legittimazione dal combinato disposto di cui all'art. 5 del D.Lgs 50/2016 e art. 16 del D.Lgs 175/2016), che espressamente prevede quanto segue:
"*Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidatele dalla Regione Lazio; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società*".

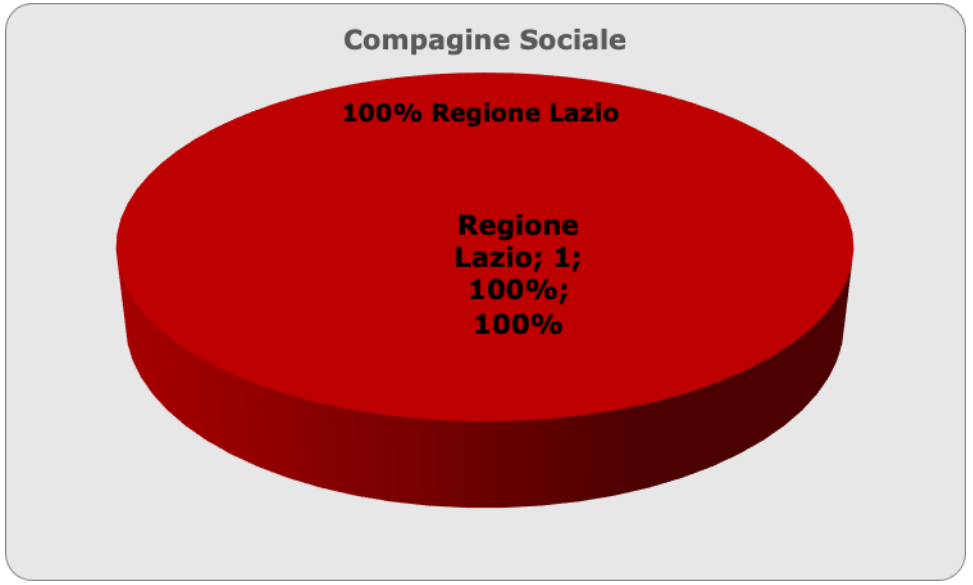

Sono state introdotte nello Statuto societario specifiche clausole per consentire al Socio Regione Lazio di esercitare il *controllo analogo* a quello esercitato sui propri servizi, poiché solo la dimostrazione dell'effettivo controllo analogo e la presenza di altri requisiti necessari abilita l'Ente pubblico ad affidare direttamente il servizio ad un ente gestore, senza con ciò violare le norme nazionali ed europee poste a tutela della concorrenza.
Il controllo analogo della Regione Lazio sulla propria società partecipata LAZIOcrea S.p.A. si esplicita a norma dello statuto societario:

- l'esercizio dei poteri di programmazione e l'emanazione di indirizzi sulla direzione strategica o sulla gestione della Società;
- la nomina e la revoca degli organi societari;
- il possesso della totalità del capitale azionario ed il divieto assoluto di cessione delle azioni ad altri soggetti privati;
- la verifica ed il monitoraggio delle prestazioni rese e delle modalità di realizzazione dei servizi affidati;
- l'esame e la valutazione delle relazioni e dei documenti afferenti la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

8.1. Organi sociali e oggetto sociale

L'art. 5, comma 1, dello Statuto sociale prevede i seguenti Organi:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico o, se consentito dalla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

L'Assemblea, di cui fa parte la Regione Lazio, quale Socio unico della Società, è presieduta dall'Organo Amministrativo, che viene nominato direttamente dal Socio Regione Lazio ai sensi dell'art. 2449 c.c..
Il Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti è nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. per la maggioranza dei componenti dal Socio unico e, per i rimanenti componenti dall'Assemblea. I membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o degli avvocati, nonché nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel medesimo registro. Ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale, rubricato Oggetto Sociale "*La Società svolge attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative della Regione Lazio, di cui agli artt. 118 della Costituzione e 16 dello Statuto regionale e attività di supporto al funzionamento del Consiglio Regionale del Lazio, con particolare riferimento alle attività di supporto Amministrativo, tecnico e tecnico-Amministrativo, nonché di organizzazione e gestione dei servizi di interesse regionale, ivi incluse le attività volte alla valorizzazione e gestione strumentale di compendi immobiliari regionali, anche mediante l'alimentazione e la gestione di database, sistemi applicativi e piattaforme informatiche. In tale ambito, la Società presta, in particolare, servizi di organizzazione, archiviazione, monitoraggio e controllo; elaborazione e predisposizione di documenti afferenti la gestione dei piani operativi regionali e dei programmi operativi co-finanziati dall'Unione Europea e di tutti gli atti programmatici dell'Amministrazione regionale; assistenza e supporto Amministrativo in materia di promozione di nuova imprenditorialità e di sostegno all'occupazione; accoglienza e gestione delle relazioni con il pubblico; supporto alle esigenze organizzative delle direzioni regionali; analisi della normativa, pre-istruttoria e supporto redazione atti; assistenza contabile, monitoraggio della spesa finanziata, predisposizione della documentazione per stesura atti propedeutici all'emissione dei provvedimenti di liquidazione e dei mandati di pagamento; predisposizione della documentazione necessaria all'adozione di atti amministrativi*

e contabili; predisposizione della documentazione necessaria e verifica delle richieste di accreditamento degli enti; supporto alla gestione tecnico-amministrativa del contenzioso attivo e passivo dell'Amministrazione regionale. 3.2 La Società supporta tecnicamente la Regione nella definizione delle strategie di crescita digitale, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi dell'Agenda Digitale in una logica unitaria e integrata con il Sistema Informativo Regionale, anche per favorire l'azzeramento del divario digitale, l'attuazione dell'e-government, dell'open government e la realizzazione di servizi ad alto contenuto tecnologico per utenti, cittadini e imprese. La Società svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale e del Data Center, delle infrastrutture tecnologiche di rete a banda larga e ultra larga, anche al fine di assicurare l'erogazione di servizi essenziali quali quelli di emergenza sanitaria e protezione civile, oltre all'erogazione di servizi di connettività dedicata alle sedi della Sanità, all'Amministrazione e agli altri soggetti individuati da quest'ultima, nonché alla realizzazione e gestione di banche dati strategiche per il conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli Enti del SSR; alla promozione e al supporto all'adozione di strumenti e tecnologie innovative, anche mediante l'elaborazione di studi/ricerche di settore e l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati/informazioni, lo scambio di best practices, l'interoperabilità e il riuso di programmi; svolge altresì attività di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo per il controllo di gestione della Giunta Regionale. 3.3 La Società opera altresì nel campo della formazione, dell'aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del personale dell'Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e monitorando corsi, piani e progetti formativi, nonché sperimentando nuove modalità didattiche, prestando servizi di supporto all'innovazione delle strutture organizzative e alla promozione culturale ed educativa, promuovendo studi e ricerche di particolare rilevanza. La Società realizza inoltre attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti e, altresì, istituisce e gestisce corsi specifici secondo le leggi e i programmi formativi vigenti per formatori, docenti e professionisti di ogni ordine e grado, stipulando, ove previsto, anche eventuali accordi e/o convenzioni con le Associazioni o gli Enti di riferimento. 3.4 La società opera altresì a supporto della Regione Lazio nel campo della Cultura attraverso attività di gestione e valorizzazione del patrimonio storico/artistico di proprietà della Regione Lazio, nonché promuovendo e organizzando eventi ed attività culturali volti alla valorizzazione e alla promozione del territorio del Lazio, programmate dall'amministrazione regionale. 3.5 La società opera altresì a supporto della Regione Lazio nell'ambito della gestione centralizzata dei pagamenti ai fornitori delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio, mediante l'utilizzo del Sistema Pagamenti, integrato con il Sistema di Interscambio (SDI) e con i sistemi informativi contabili delle suddette Aziende e dell'Amministrazione regionale. 3.6 La Società, previa autorizzazione della Regione Lazio, opera in qualità di "centrale di committenza" o di "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici; in tal caso si impegna a trasmettere tempestivamente alla Regione la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. 3.7 La Società, in conformità alla normativa vigente, svolge tutte le operazioni connesse all'oggetto sociale e/o strumentali al raggiungimento dello stesso, comprese quelle di organismo intermedio o soggetto

attuatore di interventi co-finanziati dall'Unione Europea. 3.8 La Società è tenuta a richiedere, ai sensi dell'articolo 7.4, la preventiva autorizzazione della Regione Lazio per il compimento di tutti gli atti e per l'attuazione di tutte le decisioni che esulano dall'attività di ordinaria amministrazione e gestione e che, al tempo stesso, comportano riflessi sul bilancio della Società. 3.9 La Società osserva le vigenti disposizioni nazionali e regionali applicabili in materia, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento del personale, di conferimento degli incarichi, di contenimento degli oneri contrattuali, oltre ai vincoli del Patto di Stabilità Interno nei termini specificamente indicati dalla Regione Lazio ed alle norme che prescrivono gli ulteriori adempimenti delle Società pubbliche partecipate.".

8.2. Analisi organizzativa

L'Organigramma della società è pubblicato sul sito internet al link https://www.laziocrea.it/organigramma/ cui si rimanda.
Il modello organizzativo rappresenta le due principali macro - attività:

- il sistema delle macro-attività interne;
- il sistema delle macro-attività svolte presso la Regione Lazio.

La descrizione delle responsabilità e compiti afferenti ai diversi livelli organizzativi, è contenuta nella Macro e Micro struttura, approvata dall'Organo Amministrativo in allegato.

8.3. Il Sistema delle deleghe e procure

Anche il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei Reati.
Si intende per *delega* qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per *procura* il negozio giuridico unilaterale con cui LAZIOcrea S.p.A. attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una *procura generale funzionale* di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la *delega*.
La definizione dei criteri per l'assegnazione delle deleghe e delle procure compete all'Organo Amministrativo.
Il sistema delle deleghe e delle procure adottato da LAZIOcrea S.p.A. costituisce:
- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione all'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serio di atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da questa caratteristica discende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati, che nella identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano

avere dato luogo alla consumazione di un reato.
I requisiti essenziali del sistema di deleghe, adottati da LAZIOcrea S.p.A. ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:
- tutti coloro (compresi anche i Dipendenti, i Consulenti, i *Partners* e gli organi sociali) che intrattengano per conto di LAZIOcrea S.p.A. rapporti con i terzi (ed in particolar modo con la P.A.) nell'ambito di Operazioni Sensibili devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco:
- i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) gerarchicamente subordinato;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.
I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:
- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget* e dai processi di monitoraggio delle operazioni sensibili da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura/processo *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, cessazione e/o risoluzione del contratto, etc.).
Il sistema di *deleghe* (qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti) in vigore presso LAZIOcrea S.p.A. è evidenziato da:
- Ordine di Servizio;
- Macro e Micro struttura societaria;
- Organigramma della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Organigramma della privacy ai sensi Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) come novellato dal D.Lgs 101/2018);
L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui

vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

8.4. Il Sistema delle attività svolte per la Regione Lazio

LAZIOcrea S.p.A., per conto della Regione Lazio, opera sulla base di due contratti di servizio principali (Contratto con il Consiglio Regionale del Lazio e Contratto quadro di servizio approvato dalla Regione Lazio con DGR n. 891 del 19/12/2017), oltre a varie Convenzioni Specifiche che normano la realizzazione di progetti speciali (es. Valorizzazione del Castello di Santa Severa, Art Bonus, etc.) e interventi finanziati o co-finanziati con fondi strutturali comunitari.
Per il dettaglio delle attività espletate dalla Società si fa rinvio ai vigenti contratti di servizio ritualmente pubblicati sul sito internet aziendale.
I servizi e le attività di LAZIOcrea rispondono a specifiche indicazioni provenienti dall'azionista unico Regione Lazio.
Tali servizi, in modo concreto, vengono espressi in particolare nei Piani Operativi di Attività (ai quali si fa rinvio), che vengono approvati dalla Giunta Regionale con cadenza annuale. Ciò implica che l'entità e la natura dei servizi possano variare con la stessa cadenza, sia in base alle esigenze specifiche della Regione Lazio, sia sulla base di modifiche (concrete e/o eventuali) apportate nel corso dell'anno precedente.
Altra fonte rilevante per l'individuazione dei servizi e delle attività che caratterizzano la Società è rappresentata dallo Statuto Societario che elenca i servizi caratterizzanti l'attività di LAZIOcrea. Tali servizi, in modo schematico e sintetico, sono riportati nella seguente tabella:

Tipologia di Servizio	Servizio
Tecnico	Supporto Amministrativo
Tecnico	Supporto Tecnico
Tecnico	Supporto Tecnico-Amministrativo
Operativo	Organizzazione e Gestione dei Servizi di Interesse Regionale
Strategico	Valorizzazione di Compendi Immobiliari Regionali
Operativo	Gestione di Compendi Immobiliari Regionali
Tecnico	Gestione di Database
Tecnico	Gestione di Sistemi Applicati
Tecnico	Gestione di Piattaforme Informatiche
Tecnico	Servizi di Organizzazione di Piattaforme Informatiche
Tecnico	Servizi di Archiviazione di Piattaforme Informatiche

Tecnico	Servizi di Monitoraggio e Controllo di Piattaforme Informatiche
Strategico	Elaborazione e Predisposizione di Documenti Afferenti la Gestione dei Piani Elaborazione e Predisposizione di Documenti Afferenti la Gestione dei Piani Operativi Regionali
Strategico	Elaborazione e Predisposizione di Documenti Afferenti la Gestione dei Programmi Operativi co-finanziati dall'Unione Europea
Strategico	Elaborazione e Predisposizione di Documenti Afferenti la Gestione degli atti programmatici dell'Amministrazione Regionale
Tecnico	Assistenza e Supporto Amministrativo in materia di produzione di Nuova Imprenditorialità e Sostegno all'Occupazione
Operativo	Accoglienza e gestione delle relazioni con il pubblico
Tecnico	Supporto alle esigenze organizzative delle direzioni regionali
Tecnico	Analisi della normativa, pre-istruttoria e supporto redazione atti
Tecnico	Assistenza contabile
Tecnico	Monitoraggio della Spesa Finanziata
Tecnico	Predisposizione della documentazione per stesura atti propedeutici all'emissione dei provvedimenti di liquidazione e dei mandati di pagamento
Tecnico	Predisposizione della documentazione necessaria e verifica delle richieste di accreditamento degli enti
Tecnico	Supporto alla gestione tecnico-amministrativa del contenzioso attivo e passivo dell'Amministrazione Regionale
Strategico	Definizione delle strategie di Crescita Digitale
Strategico	Progettazione, Realizzazione e Gestione degli Interventi dell'Agenda Digitale
Strategico	Azzeramento del Divario Digitale
Strategico	Attuazione dell'e-Government
Strategico	Attuazione dell'Open Government
Strategico	Realizzazione di Servizi ad alto contenuto tecnologico per utenti, cittadini ed imprese
Tecnico	Progettazione, Realizzazione e Gestione del Sistema Informativo Regionale
Tecnico	Progettazione, Realizzazione e Gestione del Data Center Regionale
Strategico	Realizzazione di Servizi ad alto contenuto tecnologico per utenti, cittadini ed imprese
Strategico	Progettazione, Realizzazione e Gestione di banche dati strategiche
Strategico	Promozione e Supporto all'adozione di strumenti e tecnologie innovative
Tecnico	Elaborazione di studi/ricerche di settore

Operativo	Attuazione di Programmi di Ricerca e Sviluppo
Tecnico	Raccolta, Elaborazione e Diffusione di Dati/Informazioni
Operativo	Progettazione, Realizzazione e Gestione del Sistema Informativo per il Controllo di Gestione della Giunta Regionale
Strategico	Attività di Formazione, Aggiornamento, Qualificazione e Perfezionamento Professionale del personale dell'Amministrazione Regionale
Strategico	Attività di Formazione, Aggiornamento, Qualificazione e Perfezionamento Professionale del personale di altri enti pubblici regionali
Strategico	Progettazione, Gestione e Monitoraggio di Corsi di Formazione
Strategico	Progettazione, Gestione e Monitoraggio di Piani di Formazione
Strategico	Progettazione, Gestione e Monitoraggio di Progetti di Formazione
Strategico	Servizi di Supporto all'innovazione
Strategico	Promozione Culturale ed Educativa
Tecnico	Realizzazione di Attività di Formazione riconosciute idonee per l'ECM
Tecnico	Istituzione e gestione di corsi specifici secondo le leggi e i programmi formativi vigenti per formatori, docenti e professionisti
Strategico	Attività di Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Storico/Artistico di proprietà
Tecnico	Promozione e Organizzazione di Eventi e di Attività Culturali
Operativo	Attività di Centrale di Committenza
Operativo	Attività di Amministrazione Aggiudicatrice

Organigramma di LAZIOcrea

Per quanto riguarda l'organigramma aziendale, la microstruttura e le declaratorie delle singole unità operative, si rinvia alla rappresentazione grafica dell'organigramma aziendale pubblicato in https://www.laziocrea.it/laziocrea/organigramma/.

9. La costruzione del modello

Nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto (artt. 6 e 7) ne prevede tuttavia una forma di

esonero secondo le modalità sopra illustrate, qualora l'ente dimostri che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
d) non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

LAZIOcrea S.p.A. ha pertanto ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, avvertendo l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine dell'impresa e dei propri dipendenti e collaboratori.
La predisposizione del Modello per la NEWco LAZIOcrea è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, tenuto conto del nuovo assetto societario derivante dalla citata fusione per unione e dalle successive modifiche degli Organigrammi aziendali, nelle more, verificatesi.
L'art. 12 della D.G.R n. 49/2016, ha imposto alle Società controllate l'adozione del modello di organizzazione e gestione, idoneo a prevenire la commissione dei reati, per cui la LAZIOcrea S.p.A. consapevole che tale sistema di controllo rappresenta un'opportunità per migliorare le funzioni di *Corporate Governance,* ha colto al contempo l'occasione dell'attività svolta (mappatura dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema di un efficace governo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei reati.
In considerazione degli obiettivi e del ruolo svolto da LAZIOcrea S.p.A. risulta prioritario essere all'avanguardia anche nelle politiche di *corporate governance* volte a regolare la direzione e la gestione aziendale, nella convinzione che questa scelta fornisca un apporto fondamentale nell'attività di prevenzione dei reati e che sia altresì portatrice di ricadute positive sia sulla qualità dei servizi che sulle aspettative dei portatori di interesse (c.d. *"stakeholders")* ad ogni livello.
Ne consegue l'impegno di LAZIOcrea S.p.A. a procedere con ogni mezzo all'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, con la finalità di diffondere capillarmente i principi di etica aziendale sia tra i soggetti che operano, più o meno stabilmente, al suo interno, sia nei confronti di tutti i portatori di interessi, direttamente o indirettamente, collegati all'impresa.

10. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli

L'art. 6, comma II, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 espressamente prevede che il Modello di organizzazione e gestione dell'ente debba *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*. L'identificazione dei processi societari *sensibili* alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello di LAZIOcrea S.p.A.; si è così provveduto ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere dalla società, nonché delle sue strutture organizzative, onde individuare i *rischi di reato* ravvisabili nei diversi settori di attività.

In particolare, le lettere a) e b) del Decreto si riferiscono espressamente all'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati ed alla previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.
La norma segnala infatti espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

a) l'identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove, in quale area/settore di attività, e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/2001;
b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente (ridurre ad un livello accettabile) i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: *la probabilità di accadimento dell'evento* e *l'impatto dell'evento stesso*.

Il sistema di controllo preventivo deve essere tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento (livello di rischio accettabile), quindi deve essere in grado di:

a) escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
b) evitare che nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.

Il processo seguito è evidenziato nella Figura 1

Figura 1: Il processo per la predisposizione di un sistema di gestione dei rischi

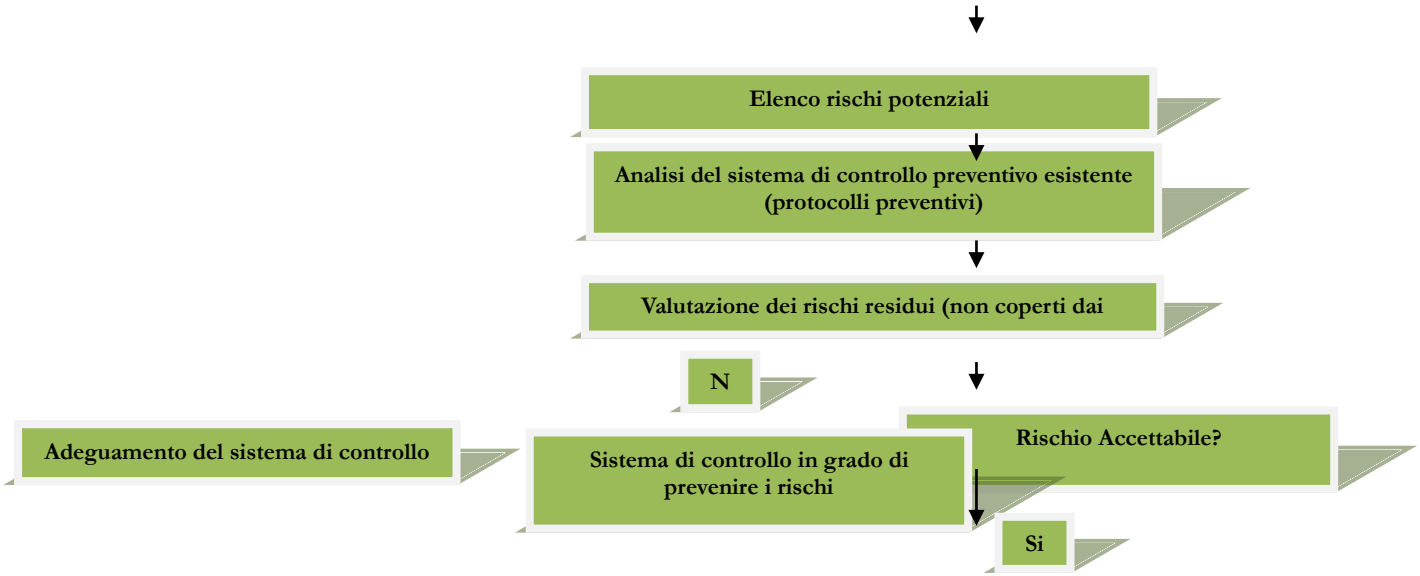

Nel caso di LAZIOcrea S.p.A. la predisposizione del Modello di organizzazione e gestione ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 dovrà avvenire considerando le peculiarità della realtà societaria, con l'obiettivo di mantenere il sistema relazionale, procedurale ed organizzativo già presente e di implementare, eventualmente, nuovi protocolli compatibili con la struttura preesistente al fine di evitare inutili duplicazioni di funzioni e costi aggiuntivi.
Quindi, il lavoro si dovrà focalizzare sullo studio e l'analisi:
- delle attività espletate dalla Società, con particolare riguardo a quelle che comportano un contatto/rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- della struttura gerarchica e dell'organizzazione interna;
- del sistema di controllo interno esistente;
- delle deleghe e delle procedure interne;
- delle fattispecie di reati che potrebbero in astratto comportare un regime di responsabilità a carico della Società;
- della complessiva realtà societaria.

Sono stati effettuati degli incontri con i Responsabili aziendali, i quali hanno illustrato le attività svolte dalle aree ritenute *critiche* al fine di acquisire la documentazione disponibile (procedure, protocolli, poteri di firma. ecc), di approfondire - attraverso lo strumento dell'intervista e la verifica documentale - i flussi decisionali e procedurali e di fare proprio il contesto di riferimento.
Successivamente, attraverso lo studio dei flussi decisori, dei poteri di firma, delle procedure esistenti e della loro efficacia ai fini della norma, si è pervenuti ad individuare le singole criticità delle attività a rischio ed i soggetti responsabili, a definire il livello di rischiosità con riferimento ai reati realizzabili (mappatura delle aree a rischio) e ad indicare adeguati protocolli operativi.
In conclusione, il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, che sono state realizzate nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività progettuale realizzata nonché il rispetto dei dettami del D. Lgs. 231/2001.

Prima fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi e disponibile presso la società relativa a:
· organigrammi;
· linee guida di corporate governance;
· Struttura societaria, organizzativa, contabile e corporate governance;
· policy, codici di comportamento e procedure operative;
· deleghe e procure;
· sistema sanzionatorio esistente;
· codice etico esistente;
· piani di verifiche e report dell'Internal Audit;
La suindicata documentazione è stata quindi esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Seconda fase: identificazione delle attività a rischio

Nella prima fase di indagine si è proceduto all'analisi della situazione aziendale mediante l'esame di documenti aziendali (modello organizzativo, organigrammi, disposizioni organizzative relative ai processi di maggior rilievo), e alla raccolta di specifiche informazioni mediante appositi questionari che sono stati sottoposti, per quanto di competenza, all'Organo amministrativo, ed ai responsabili delle principali funzioni aziendali. All'esito di questa serie di accertamenti, è stato predisposto un primo elaborato relativo all'individuazione dei processi sensibili, delle conseguenti aree di rischio, e dei meccanismi di controllo già esistenti, successivamente integrato a seguito dell'inclusione dei c.d. *reati societari* nel novero dei reati rilevanti, nonché dei cd. *reati ambientali*.

Si è poi proceduto alla realizzazione di colloqui ed interviste con i responsabili di tutte le Aree aziendali, nonché alla richiesta di compilazione di schede di evidenza da parte di ciascun ufficio e all'acquisizione tramite questi ultimi di informazioni e documenti necessari per l'identificazione dei processi interni e dell'organizzazione dell'attività aziendale con riferimento alle attività e/o processi e/o operazioni sensibili.

L'attività di analisi dei processi e/o attività sensibili e/o a rischio è stata quindi effettuata seguendo il percorso evidenziato nella Tabella 2

Tabella 2: La metodologia utilizzata nel processo di mappatura delle aree a rischio in LAZIOcrea S.p.A
Il processo per la realizzazione di un sistema di gestione dei rischi ha inizio con la mappatura preliminare delle aree aziendali potenzialmente esposte al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001; allo scopo di identificare, per ciascuna delle suddette aree aziendali, le attività che prevedono un contatto o un rapporto con la Pubblica Amministrazione (di seguito anche P.A.), con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di un Pubblico Servizio, nonché la tipologia dei suddetti contatti, nonché di identificare le ipotesi di reato che possono ricorrere in relazione alle citate attività. L'obiettivo della mappatura è, quindi, fornire un quadro preliminare ma complessivo sulle eventuali rischiosità aziendali che comprenda: - l'identificazione di unità a rischio, suddivise in aree, funzioni, processi e sotto-processi; - l'attribuzione di punteggi alle unità a rischio, conferiti su parametri di valutazione determinati dall'ODV, sia a livello di rischio "inerente" (sulla base di fattori storici e dimensionali delle potenziali irregolarità) sia a livello di rischio "netto"; - l'elaborazione del punteggio complessivo di ciascuna attività sulla base di formule di "*scoring*" personalizzabili in base alle esigenze specifiche. L'attività si focalizza sulle aree, funzioni e processi aziendali che, in base ai risultati del *Risk Assessment*, sono state considerate maggiormente esposte al rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto e, in particolare, quelle che abitualmente intrattengono relazioni significative con amministrazioni pubbliche (principalmente Regione Lazio), o che assumono rilievo nelle aree amministrativa e finanziaria che, anche per esplicito richiamo normativo,

costituiscono quelle a più alta esposizione a rischio.
L'analisi deve essere improntata al rispetto del Decreto nonché al rispetto:
- delle Linee Guida emanate da Confservizi, Confindustria o da altre associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e approvate dal Ministero della Giustizia (e.g. Confindustria, Assonime, Confcommercio, ABI, ecc.) in tema di *modelli organizzativi e di gestione*;
- delle consolidate pronunce giurisprudenziali in materia fornite dalla Suprema Corte di Cassazione;
- dei più autorevoli commenti della dottrina in tema di responsabilità penale delle società;
- dei processi e procedure di controllo per la prevenzione delle irregolarità classificati e valutati in otto componenti, elaborati in base alla *Best Practice* internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle *Federal Sentencing Guidelines* statunitensi, da cui è nata l'esperienza dei *Compliance programs*.

Secondo il *Position Paper* sul Decreto, emesso nell'ottobre 2001 dall'Associazione Italiana *Internal Auditors*, i contenuti sopra richiamati costituiscono il riferimento più autorevole e qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa al Decreto stesso. Le 8 componenti del Modello sono di seguito riportate.

Governo

In questo ambito vengono esaminate le modalità di attribuzione delle competenze agli organi preposti alla gestione dei sistemi di controllo interno (ad esempio, chi è responsabile dello sviluppo delle procedure di controllo interno, chi le approva, chi è responsabile della conformità delle attività svolte alle norme di legge, chi ha la responsabilità della gestione delle risorse umane con riferimento alla prevenzione dei reati, chi ricopre la funzione di Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto, ecc.).

Codice di condotta e procedure operative

Al centro dello studio sono posti i sistemi organizzativi adottati, quali i Codici Etici o di condotta esistenti e le procedure operative interne impiegate nelle aree a rischio (ad esempio gestione finanziaria, richiesta di autorizzazioni alle Autorità di controllo, deleghe di funzione, ecc.) al fine di verificarne la coerenza con le risultanze del processo di *Risk Assessment*, con norme e regolamenti vigenti, con l'attuale assetto organizzativo, con la metodologia di gestione dei processi aziendali, delle risorse umane e dell'*internal audit*.

Comunicazione

In tale ambito viene esaminato il sistema di comunicazione interna in relazione agli elementi del Modello e, in particolare, all'adeguatezza dei contenuti, dei canali utilizzati, della periodicità e/o della frequenza della comunicazione, della differenziazione per gerarchia, funzione e livelli di rischio ed alla comprensibilità del linguaggio.

Formazione

In tale ambito vengono esaminate le procedure utilizzate per la formazione del personale sull'applicazione del Modello, sia nel quadro dei programmi a contenuto generale che di quelli a contenuto specifico, sia per gli addetti alle aree di

rischio che per l'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

Risorse umane

In tale ambito vengono esaminate le procedure utilizzate per la selezione e la gestione delle risorse umane nel regolare i principali aspetti del rapporto di lavoro dipendente e non, dalla valutazione e controllo delle referenze dei candidati sono valutati anche altri aspetti importanti per la prevenzione degli illeciti, qual ad es: i sistemi di incentivazione, il sistema sanzionatorio, ecc.

Controllo

In tale ambito vengono esaminate le procedure utilizzate per le attività di controllo (e/o *Internal audit*) e di monitoraggio delle *performance* degli elementi del Modello; quindi, è esaminata l'adeguatezza dei processi di controllo delle aree e delle operazioni a rischio attraverso segnali premonitori (c.d. *red flags*), anomalie (*audit* di processo), controlli di *routine* nelle aree a rischio (*audit* di *performance*) ed infine della adeguatezza del Modello (c.d. *compliance program*, o *audit* del Modello).

Informazione

In questo ambito vengono esaminate le caratteristiche e le modalità di generazione, accesso e *reporting* direzionale delle informazioni necessarie per un'efficace vigilanza sui rischi da parte degli organismi interessati, in primo luogo, da parte dell'O.d.V.

Deve essere analizzata la disponibilità dei dati necessari per l'esercizio di un'efficace vigilanza preventiva e successiva sulle attività a rischio, l'esistenza di canali di comunicazione preferenziali per la segnalazione di operazioni sensibili sia da parte di terzi che da parte del personale (c.d. *help line*), la tempestiva segnalazione del cambiamento dei profili dei rischi (es. nuove normative, acquisizioni di nuove attività, violazioni del sistema dei controlli interni, accessi ed ispezioni da parte di enti supervisori, ecc.), nonché la regolare registrazione e *reporting* degli eventi sopradescritti, con le relative azioni successive implementate e l'esito dei controlli svolti.

Violazioni

In questo ambito vengono analizzate le caratteristiche e le modalità di effettuazione delle attività di *audit* e/o di investigazione interna ed esterna, al fine di verificarne l'efficacia sia in termini di *standard* professionali e/o qualitativi, sia in termini di effetto sull'aggiornamento degli elementi del sistema di controllo interno e di "*corporate governance*".

Inoltre, viene valutata l'efficacia delle procedure in essere di fronte a situazioni di rischio conclamato o possibile, come, ad esempio, investigazioni da parte della Magistratura o da parte di altri organi di controllo, segnalazioni di gravi irregolarità, azioni legali da parte di terzi o casi analoghi.

Nello stesso ambito si valuterà se le attuali procedure di gestione dei casi di *crisi* permettono la formazione di prove valide nei confronti dei dipendenti e degli organi di controllo.

Pertanto, in LAZIOcrea S.p.A. è stata effettuata:
- una mappatura di tutta l'attività della società, articolata sulla base dei processi e sottoprocessi di ciascuna Area.
- un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività specificamente intesa a verificare sia le concrete modalità operative, sia la ripartizione delle competenze.

Successivamente, dopo aver individuato, elencato ed analizzato nella Fase di *Risk Assessment* tutte le categorie di reato contemplate dal Decreto, sono state eliminate tutte le categorie ritenute non riferibili alla attività svolta da LAZIOcrea S.p.A. oppure valutate con un giudizio Basso/Molto Basso in termini di Probabilità e/o Gravità dell'evento illecito.

Nel caso di nuove attività, modifiche societarie o inserimento di nuovi di reati presupposto, si è provveduto a rivedere l'analisi dei rischi, attraverso il continuo aggiornamento del Modello.

Ciò premesso, la successiva fase del *Risk Management* si è focalizzata principalmente su alcune macro-categorie di reato che, alla luce dell'attuale situazione organizzativa-societaria riscontrata in LAZIOcrea S.p.A., potrebbero, in astratto, comportare un regime di responsabilità *ex* D.Lgs. n. 231/2001 a carico della Società stessa. Le categorie sono le seguenti:

1. reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 e 25);
2. reati informatici (art. 24 bis);
3. reati relativi alla criminalità organizzata (art. 24 ter);
4. reati societari (art. 25 ter);
5. reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (art. 25 septies);
6. reati tributari (art. 25 quiquiesdecies);
7. reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
8. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
9. reati contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies e Art. 25 duodevicies).

In riferimento ad altre tipologie di reati - quali ad esempio i reati relativi all'industria e al commercio, e ai reati ambientali – si può concludere che gli stessi non rilevano in LAZIOcrea S.p.A., in quanto l'oggetto sociale di quest'ultima (ovvero la *mission* aziendale consistente prevalentemente nell'erogare servizi a supporto dell'Amministrazione regionale) non prevede né la produzione/distribuzione di prodotti, né attività che potrebbero configurare condotte illecite riguardanti l'inquinamento ambientale, o una gestione illecita di rifiuti, ecc.
Per ogni ulteriore approfondimento circa l'individuazione delle singole fattispecie di reato che potrebbero comportare l'applicazione della responsabilità *ex* D.Lgs. n. 231/2001 a carico di LAZIOcrea S.p.A., si rimanda alle risultanze del *Risk Assessment* nonché alla Parte speciale del Modello, che costituisce un documento autonomo nel quale sono sintetizzati i presidi adottati dall'ente per contrastare i reati a rischio commissione.

Terza fase: identificazione e analisi degli attuali presidi a rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto ai soggetti responsabili della gestione delle attività identificate di illustrare, anche attraverso appositi questionari, le procedure operative e i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato.

Quarta fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata nella detta documentazione è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate, si è provveduto ad identificare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali attività, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa.
Nell'ambito delle attività aziendali individuate come sensibili al rischio reati è risultato necessario procedere ad una valutazione del sistema dei controlli preventivi esistenti e, ove necessario, procedere ad un suo adeguamento, o, in caso in cui la Società ne era sprovvista, ad una sua costruzione.
Il sistema di controlli preventivi predisposto dovrà garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un *livello accettabile*[9] (sistema di controlli che non possono essere aggirati se non con intenzionalità).

[9] La nozione di rischio accettabile è fondamentale per la determinazione del limite qualitativo-quantitativo delle misure di prevenzione da introdurre e delle procedure da implementare. La soglia di accettabilità è rappresentata, infatti, da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è trattato, in sostanza, di progettare quello che il D.Lgs. n. 231/2001 definisce *specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*.
Le componenti del sistema di controllo interno (preventivo) sono molteplici. Occorre sottolineare come le componenti di controllo indicate nel seguito devono integrarsi in un sistema organico, nel quale non tutte necessariamente devono coesistere, e dove la possibile debolezza di una componente può essere controbilanciata dal rafforzamento di una o più delle altre componenti in chiave compensativa.
L'analisi dettagliata dei sistemi di prevenzione già adottati e dell'impianto organizzativo in generale appare opportuna nell'ottica di evitare un'inutile duplicazione di funzioni che potrebbero appesantire la struttura organizzativa dell'azienda e ridurne l'efficacia e l'efficienza.
Il risultato del processo di analisi dei rischi è rappresentato da un giudizio di rischiosità in merito ai singoli sottocicli e sottoprocessi aziendali ed alle fattispecie di reato considerate.
A tal fine vengono di seguito evidenziati i requisiti che sono stati utilizzati come parametri di valutazione al fine di rilevare una rischiosità alta, media o bassa:

- esistenza di un sistema di deleghe articolato;
- esistenza di una funzione/organo di controllo interno;
- esistenza di un manuale articolato che sia esaustivo della funzione di controllo interno;
- presenza della certificazione del bilancio;
- presenza del Collegio Sindacale e/o di altri organi di vigilanza;
- esistenza di procedure di controllo di gestione;
- presenza di un Codice etico e di Comportamento societario e di un sistema disciplinare;
- separazione di funzioni per cui l'autorizzazione ad effettuare una determinata operazione sia sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente e controlla l'operazione stessa, ecc.
- esistenza di sistemi certificati che coinvolgono i processi a rischio (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, ISO 27001:2014).

Altri due importanti requisiti del Modello ai fini del suo buon funzionamento sono la comunicazione e la formazione del personale. Con riferimento alla comunicazione, essa riguarda ovviamente il Codice Etico e di Comportamento ma anche gli altri strumenti di controllo quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, effettuata periodicamente.

In conclusione, sulla base della situazione riscontrata e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di processi e procedure, e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di uno specifico modello di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Quinta fase: definizione del Testo Unico dei Regolamenti

Si è dunque definito per ciascuna area in cui è stato ravvisato un profilo di rischio un Regolamento, inteso come insieme di regole (linee guida, procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controllo), tali da poter essere ritenute idonee a governare il profilo di rischio individuato.
I Regolamenti, inclusi in un Testo Unico dei Regolamenti (Allegato 3), pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Società trasparente", sono stati sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per loro valutazione e condivisione.
I Regolamenti sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, operativo e di controllo, proprio con riferimento alle attività sensibili individuate.
L'unità operativa di riferimento recepirà il Regolamento e avrà poi la responsabilità di verificare che l'operatività quotidiana sia effettivamente allineata alle fasi di attuazione ed ai momenti di verifica ivi riepilogati.
La definizione dei protocolli si completa e si integra con il Codice Etico, di Comportamento e Sanzionatorio, sia al fine di indicare una serie di principi di condotta che debbono poter valere per tutti i collaboratori e dipendenti della LAZIOcrea S.p.A. in ogni realtà in cui la Società opera, sia al fine di riconfermare i criteri di sana, trasparente e corretta gestione cui la Società intende attenersi.
Allo stesso modo, le procedure ed i controlli facenti parte dei manuali di gestione certificati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in materia di sicurezza delle informazioni, anticorruzione, qualità e sicurezza sul lavoro) adottati dall'ente, così come tutte le procedure implementate ad altri fini (e.g., in materia di protezione dei dati o per quanto concerne l'Anticorruzione), rappresentano al contempo dei presidi ineludibili per evitare la commissione di reati ai sensi del D.lgs. n. 231/01, in un'ottica di coordinamento ed integrazione del sistema dei controlli interni. Per tale motivo, si è deciso di definire un'autonoma e distinta Parte speciale del Modello, che definisce il sistema dei controlli (generali, trasversali e specifici) in relazione ai reati a rischio commissione, sintetizzando tutti i presidi adottati dall'ente per contrastare la possibile verificazione degli illeciti

11. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito dalla presente *Parte Generale,* da una *Parte Speciale* e dagli Allegati. Debbono considerarsi parti integranti del Modello anche il PTPCT contenente l'analisi dei rischi aggregata ex decreto 231 e L. 190, il Codice Etico e

di comportamento, contenente il Codice Sanzionatorio ed il Testo Unico contenente i Regolamenti e le Procedure più rilevanti ai fini dell'anticorruzione.
Il presente modello ed i relativi allegati sono:

- *redatti dall'Internal Auditing con l'ausilio dell'Ufficio Legislativo dell'Area Affari Legali sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza alle dirette dipendenze dell'Organo Amministrativo;*
- *approvati dall'Organo Amministrativo.*

Il presente Modello, in conformità alle linee guida, si è prefissato di:

- *identificare le aree a rischio di commissione di reati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti, delle prassi, dei livelli autorizzativi;*
- *predisporre gli adeguati sistemi di gestione e controllo interno al fine di prevenire la commissione di reati, attraverso idonee procedure organizzative;*
- *identificare un Organismo di Vigilanza, al quale sono attribuiti compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello anche ai fini della configurazione dell'esimente;*
- *estendere il sistema disciplinare ai casi di violazione del Modello;*
- *avviare e consolidare nel tempo un'azione di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali sulle procedure, nonché un'azione di adesione alle regole comportamentali previste dal Codice Etico e di comportamento.*

Il sistema di controllo è fondato su principi quali:

- *la gestione documentale che consenta la tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, note istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti, ecc.);*
- *la partecipazione di più soggetti in attività esterne che si configurano come situazioni a rischio;*
- *la netta separazione delle responsabilità (es. richiedente, ente che acquista ed ente pagatore) per evitare la concentrazione in un unico soggetto della gestione di un intero processo;*
- *l'adesione al Codice Etico e di comportamento;*
- *la salvaguardia dei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza;*
- *la comunicazione periodica di informazioni rilevanti tra l'Organismo di Vigilanza e le diverse funzioni aziendali;*
- *l'osservanza e l'applicazione del modello ed il coinvolgimento di collaboratori e fornitori.*

12. Destinatari del Modello

Il Modello è indirizzato a tutto il personale di LAZIOcrea S.p.A. e, in particolare, a quanti si trovino a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dall'Organo Amministrativo e

dagli Organi Societari, dai Direttori, Dirigenti di Area, consulenti, fornitori e da tutto il personale di LAZIOcrea S.p.A., opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità riportate nella Tabella 3.
Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali (ivi incluse le condizioni generali di fornitura di beni e servizi allegate agli ordini di acquisto) che obblighino collaboratori esterni, consulenti e *partner* commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché, ove possibile, dei protocolli specificamente inerenti all'attività svolta, pena - in difetto - la possibilità per LAZIOcrea S.p.A di recedere dal contratto o di risolverlo.

Tabella 3: La formazione delle risorse e la diffusione del modello

La formazione e l'informazione dei Dipendenti. Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo ed impegno di LAZIOcrea S.p.A. garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda che a quelle di futuro inserimento, delle regole di condotta in esso contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili. Il sistema dì informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con l'Area Risorse Umane e Servizi Generali e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale. L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (CCNL e Modello), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La formazione. L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza. In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione. La formazione è garantita:

- dalla pubblicazione sull'intranet aziendale del Modello e della normativa collegata;
- dall'invio a mezzo posta elettronica di apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto societario, o di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001;
- dalla informativa nella lettera di assunzione.

L'informazione a Consulenti e *Partners*. I Consulenti ed i *Partners* devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di LAZIOcrea S.p.A. che il loro comportamento sia conforme al disposto del D.Lgs. 231/2001. A questo scopo il Modello viene pubblicato sulla rete internet di LAZIOcrea S.p.A, e nella disciplina dei rapporti contrattuali con Consulenti e Partners viene utilizzata una clausola contrattuale del tipo che segue: "Le *parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. e 26 del D.Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto. Le parti si impegnano inoltre a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione di reati previsti dal sopraccitato D.Lgs. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le idonee procedure interne".*

La formazione ed informazione dei componenti gli Organi Sociali. I membri dell'Assemblea dei soci si impegnano al rispetto del Modello all'atto della sua approvazione. Nel caso di modifiche nella composizione dei predetti Organi Sociali sarà cura dell'OdV comunicare copia del Modello ai nuovi membri, e richiedere loro una dichiarazione di conoscenza ed adesione "informata" al medesimo.

In conclusione, spetta ai destinatari diretti garantire l'osservanza delle prescrizioni del presente modello da parte dei destinatari indiretti.

13. L'adozione del modello e le successive verifiche e modifiche

Sebbene l'adozione del modello organizzativo sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, in conformità alla propria politica aziendale LAZIOcrea S.p.A. ha deliberato di effettuare l'analisi e la conseguente mappatura dei rischi.
Essendo il Modello un *atto di emanazione dell'organo dirigente* (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a), del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche delle Regole e dei Principi Generali come definiti al successivo cap. 6.1) sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo.
Resta inteso che ogni modifica del presente Modello che ne attinga le Regole e Principi Generali dovrà essere deliberata su iniziativa dell'OdV e/o su iniziativa di LAZIOcrea S.p.A., previa informazione inviata all'OdV che potrà formulare osservazioni in proposito.
In conclusione, il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: periodicamente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività a rischio (inventariazione dei rapporti sociali in essere ed aggiornamento della mappatura dei rischi);
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organo di Vigilanza.

Come esito della verifica, l'O.d.V. dovrà realizzare annualmente *report* da sottoporre all'attenzione dell'Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. che evidenzi e suggerisca le azioni da intraprendere.

14. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001 - prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) *interno* all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.
Come pure suggerito dalle Linee Guida di Confindustria e dall'art. 12 della D.G.R. n. 49/2016 la struttura collegiale di siffatto organismo appare la miglior garanzia per consentire allo stesso di poter efficacemente assolvere i suoi compiti.
Ulteriore caratteristica dell'OdV è rappresentata dal fatto che i suoi membri hanno una conoscenza approfondita dell'attività della società e che siano al contempo dotati di quell'autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell'OdV che delle sue funzioni.

Queste dunque, riepilogando e approfondendo, le caratteristiche dell'OdV, ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello:

- ***autonomia e indipendenza***, fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento quale unità di *staff* in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'OdV - proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione - effettua un'attività di *reporting* direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'OdV e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- ***professionalità***, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- ***continuità di azione***; a tal fine, l'OdV deve:
    a) *lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;*
    b) curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
    c) rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società.

Quanto alla composizione dell'Organismo (su cui, in mancanza di una più precisa definizione legislativa, va registrata una mutevole successione di opinioni e di orientamenti fra i commentatori e nelle stesse associazioni di categoria), Confindustria ipotizza una serie di soluzioni alternative, indicando, tra quelle preferibili, una composizione mista fra soggetti interni ed esterni alla società, che risultino comunque privi di deleghe operative.

In LAZIOcrea S.p.A., alla luce della D.G.R. del 23 febbraio 2016, n. 49, pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio n. 18 del 03.03.2016, recante "*Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società*" al punto 12 detta degli "indirizzi in merito all'applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al Modello da adottare e all'Organismo di Vigilanza. In particolare, su quest'ultimo tema, la Delibera dispone che "*al fine di garantire l'autonomia e indipendenza dell'Organismo, è opportuno che lo stesso sia plurisoggettivo e che almeno un membro sia un soggetto esterno all'ente. Inoltre, uno dei componenti deve essere nominato dalla Regione. Non possono essere membri dell'organismo di vigilanza:*

a) *coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;*
b) i componenti del consiglio di amministrazione/consiglio di gestione e della società di revisione o i revisori da questa incaricati;
c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il consiglio di amministrazione/consiglio di gestione, il collegio sindacale/consiglio di sorveglianza, la società di revisione o i revisori da questa incaricati".

L'organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo adottato dalla società e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) verifica dell'efficienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001;
b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali;
c) formulazione delle proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del modello organizzativo, di modificazioni dell'assetto interno delle società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa e di modifiche normative;
d) segnalazione all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.
Nel modello organizzativo deve, inoltre, essere specificato che le attività poste in essere dall'organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale e che l'organismo ha libero accesso presso tutte le strutture della società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
L'organismo di vigilanza predispone una relazione informativa, su base semestrale, per l'organo amministrativo in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse e cura la trasmissione della stessa anche al collegio sindacale/consiglio di sorveglianza e alla Regione."

15. Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

All' OdV è affidato il compito di vigilare:
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei *Partners*;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello[10], laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

In adempimento a siffatti compiti, all'OdV sono affidate le seguenti attività[11]:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;

[10] Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello è necessario premettere che l'adozione di eventuali sue modifiche è di competenza dell'organo amministrativo (Organo amministrativo).
[11] Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno evidenziare che in LAZIOcrea S.p.A. le predette attività sono effettuate con il supporto della funzione di *Internal Auditing*.

- coinvolgere negli *audit* anche direttamente i referenti operativi;
- effettuare, anche senza preavviso, nelle aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di *business*, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la collaborazione dei Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- richiedere ai Responsabili di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione ad eventuali criticità delle misure previste dal Modello, a violazioni delle stesse nonché a qualsiasi situazione che possa esporre la Società a rischio di reato;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato:
  - la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello;
  - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
  - l'evidenza delle varie attività svolte;
- verificare che il vertice aziendale e tutti i Responsabili di funzione delle aree a rischio reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che ad essi riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni di presidio del rischio;
- coordinarsi con i Responsabili di funzione interessati per la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del D.Lgs. n. 231/2001;
- coordinarsi con i Responsabili di funzione interessati per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché per la modifica delle procedure e delle misure vigenti, ove necessario;
- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del Modello;
- programmare periodici incontri con i Responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello;
- presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del Modello al vertice aziendale e all'Organo Amministrativo per la successiva approvazione;
- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello precedentemente formulate;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza del Modello.

In relazione all'attività di *reporting*, si evidenzia che l'O.d.V. relaziona all'Organo Amministrativo sugli esiti delle attività sopra elencate. In particolare:

- riferisce e/o segnala all'Organo Amministrativo eventuali violazioni del Modello, difformità e/o anomalie rilevate in corso di verifiche;

- redige semestralmente una relazione riportante le risultanze dei controlli effettuati;
- predispone relazioni che individuino le azioni correttive e/o raccomandazioni da implementare in azienda, eventuali provvedimenti disciplinari da adottare in caso di violazioni, eventuali proposte di aggiornamento e/o modifiche del Modello, ecc.

Il tutto, si intende, da sottoporre all'attenzione dell'Organo Amministrativo.
Le attività poste in essere dall'organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale e l'organismo ha libero accesso presso tutte le strutture della società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dall'Organo amministrativo, che dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.
Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'OdV, il D.Lgs. 231/2001 non pare poter modificare la normativa societaria e statutaria già vigente, nel senso cioè di poter comportare una significativa e non giustificabile restrizione dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli enti, con la conseguenza che quanto ai soggetti depositari delle deleghe operative espresse in termini di maggiore autonomia e poteri delegati ossia quanto ai soggetti nei confronti dei quali la società ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, non potranno che continuare a valere le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili.
All'Organismo di Vigilanza resta in ogni caso riconosciuto sia il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo che la facoltà di poter sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

16. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come già precisato nel paragrafo precedente, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Organo amministrativo, al Collegio Sindacale e al socio Unico Regione Lazio.
Il riporto a siffatti organi, competenti a convocare l'assemblea dei soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori affidato, per previsione legislativa e statutaria, ai soci.
Su base semestrale, l'OdV riferisce all'Organo amministrativo, al Collegio Sindacale e al socio unico Regione Lazio in merito all'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il semestre e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta.

L'OdV potrà in ogni momento chiedere di essere sentito dall'Organo amministrativo ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.
A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai Dirigenti ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.
L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall'Organo amministrativo e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

17. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia pure, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.
I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e dagli altri elementi regolamentari che concorrono a costituire il Modello.
Sono stati pertanto istituiti i seguenti obblighi, gravanti sugli organi sociali e su tutto il personale di LAZIOcrea S.p.A.
In particolare, gli organi sociali devono riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.
Il personale, dipendente e non, deve riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.
A tali fini è istituito un canale di comunicazione anonimo consistente nell'invio all'OdV di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta da parte del personale che voglia procedere alla segnalazione; siffatta modalità di trasmissione delle informazioni è intesa a garantire la riservatezza per i segnalatori del messaggio, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.
L'OdV valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.
Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.
Oltre alle segnalazioni anche ufficiose innanzi indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità giudiziaria, finanziaria, ecc;

- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- i rapporti predisposti dai Direttori, dai Dirigenti e dai Responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

È istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico dei *Responsabili di funzioni aziendali (o Referenti dell'Organismo di Vigilanza/Anticorruzione e Trasparenza)*. In particolare, siffatti Responsabili devono riportare all'OdV:

- semestralmente sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative,

segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001), mediante una relazione scritta;

- tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.

Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all'OdV da parte dei *Responsabili di funzioni aziendali* potranno essere normati più in dettaglio dallo stesso OdV.

Il Responsabile si impegna pertanto alla conoscenza ed al rispetto delle regole previste dal Modello, nonché al puntuale svolgimento dei suoi compiti di supervisione e controllo.

Il Responsabile può inoltre – ferma restando la sua responsabilità ed il suo obbligo di supervisione – affidare lo svolgimento di talune, specifiche e circoscritte, funzioni a sub-Responsabili Interni, tenuti anch'essi ad attestare con dichiarazione scritta la conoscenza del Modello e delle procedure e l'impegno allo svolgimento delle proprie mansioni. La nomina del Responsabile e dei sub-Responsabili dovrà essere comunicata all'OdV, cui dovranno altresì essere inviate le dichiarazioni scritte sopra citate.

È infine istituito un canale di *reporting* verso l'OdV da parte dell'Ufficio Internal Audit, che - in qualità di funzione responsabile della verifica dell'efficienza del sistema di controllo interno - dovrà fornire un'informativa volta a segnalare l'eventuale insorgenza di anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle proprie verifiche.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy.*

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'O.d.V. informa l'Organo Amministrativo circa l'informativa di cui sopra.

18. La raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsto dal modello sarà conservato dall'OdV in un apposito data base (informatico e cartaceo) per un periodo di 10 anni.
L'accesso al data base è consentito esclusivamente al socio unico Regione Lazio, all'Organo amministrativo, al Responsabile Anticorruzione e ai componenti dell'OdV (ovviamente l'accesso è escluso a coloro che sono coinvolti dalla segnalazione).

19. Internal Auditing

Le principali attribuzioni dell'Ufficio *Internal Audit* sono:

- definire, di concerto con OdV/RPC/RT, il piano di *audit* in funzione della valutazione dei rischi operata anche sulla base delle indicazioni fornite dal vertice aziendale e dalle strutture aziendali.
- monitorare e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno operando di concerto ed a supporto dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e con i Responsabili Anticorruzione e Trasparenza.
- fornire consulenza e supporto specialistico alle Aree, Uffici di *Staff* e Uffici per l'attività di propria competenza.
- sensibilizzare il personale al perseguimento dei principi formalizzati nel Codice Etico e di comportamento aziendale.
- verificare l'agire dei valori di impresa all'interno dei processi produttivi.

Per tutto quanto non declinato nel presente paragrafo si fa rinvio al Manuale di Internal Audit approvato dal CdA in data 13/10/2017.

20. Il sistema integrato dei controlli interni il LAZIOcrea S.p.A.

Le Società LAZIOcrea S.p.A. si è dotata di un sistema integrato di controlli interni secondo lo schema evidenziato nelle pagine 39 e 40 del presente modello.
In particolare, il sistema integrato dei controlli interni di LAZIOcrea S.p.A., individua quattro tipi di controllo:

1) *il controllo di regolarità amministrativo-contabile*, inteso a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
2) *il controllo di gestione*, inteso a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, per consentire all'Organo amministrativo e ai dirigenti di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
3) *la valutazione dei direttori e dirigenti*, necessaria, fra l'altro, ad attivare la responsabilità dirigenziale e per l'erogazione della relativa indennità di risultato;
4) *la valutazione ed il controllo strategico*, intesi a supportare l'attività degli organi di indirizzo politico-amministrativo e, pertanto, ad apprezzare l'adeguatezza, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, delle scelte operanti dai dirigenti per attuare le direttive, i piani e i programmi stabiliti dal Socio Unico Regione Lazio.

La prima forma di controllo interno (controllo interno di regolarità amministrativa e contabile) è volto a *garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa*. In LAZIOcrea S.p.A., tale tipologia di controllo è fondamentale in quanto rappresenta il presupposto imprescindibile per l'operatività della società (nessuna attività può essere svolta in violazione dei principi di *legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa*) ovvero le attività possono essere svolte solo se il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha un esito positivo.
In LAZIOcrea S.p.A. i soggetti chiamati ad applicare le prescrizioni ed i relativi adempimenti previsti dal controllo interno di regolarità amministrativa e contabile sono: i Direttori e i Dirigenti e tutti i dipendenti della società, mentre le attività di verifica dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente sono affidate agli organi preposti al controllo (Socio Unico Regione Lazio attraverso il controllo analogo; Collegio sindacale; Società di Revisione; Organo amministrativo; Ufficio Controllo di gestione, incardinato presso la Direzione Amministrazione, Internal Audit e Organismo di Vigilanza).
L'attuale sistema di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile di LAZIOcrea S.p.A è disciplinato nel Manuale di Internal Audit. (depositato agli atti).
La seconda forma di controllo è il controllo di gestione. La sua funzione è quella di *verificare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati*. Il controllo di gestione deve essere svolto dai dirigenti e dal personale, con il supporto dell'Ufficio preposto al Controllo di gestione e la possibilità di ricorrere anche a soggetti esterni specializzati.
Nella Figura 2 si riporta il modello di controllo adottato.
In particolare, l'attuale sistema di controllo di gestione di LAZIOcrea S.p.A. è incentrato sui seguenti principi:

1) individuazione dei centri di responsabilità,
2) definizione degli indicatori di prestazione,
3) calcolo degli indicatori di prestazione per ogni centro di responsabilità[12], alla luce della contabilità generale[13] e di quella analitica.

La valutazione della dirigenza è la terza componente del sistema dei controlli interni. Questa forma di controllo interno *valuta le prestazioni dei propri Direttori/Dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnati.* Il procedimento di valutazione avviene con periodicità annuale.
Questa valutazione, in caso di esito negativo comporta la mancata corresponsione dell'indennità di risultato e nei casi più gravi al risarcimento dei danni, se vengono accertate delle responsabilità penali e di tipo contabile con conseguente revoca dell'incarico.
L'attuale sistema di valutazione della dirigenza è disciplinato dal Sistema di Valutazione delle performance organizzativa ed individuale di LAZIOcrea S.p.A. (Link)
L'ultima forma di controllo (Valutazione e Controllo Strategico) è la combinazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione e della valutazione dei dirigenti e serve a supportare gli organi di indirizzo politico-amministrativo e, pertanto, ad apprezzare l'adeguatezza, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, delle scelte operanti dai dirigenti per attuare le direttive, i piani e i programmi stabiliti dal Socio Unico Regione Lazio.
Il sistema di Valutazione e Controllo Strategico di LAZIOcrea S.p.A. è operativo dall'anno 2018, sulla base del Piano Strategico Triennale 2017/2019 approvato dal Socio Unico in data 13/12/2017.

[12] Ogni centro di responsabilità deve avere i suoi indicatori.
[13] La contabilità generale deve essere tenuta secondo il principio della competenza economica e non secondo quello della manifestazione finanziaria.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	REGOLARITÀ AMM. CONT.	DI GESTIONE	VAL. DELLA DIRIGENZA	VAL. E CONTR. STRATEGICO
FUNZIONE	GARANZIA LEGITTIMITÀ REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	VERIFICA DELL'EFFICACIA EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DIRIGENZIALE	VALUTAZIONE DELLA CONGRUENZA TRA RISULTATI CONSEGUITI ED OBIETTIVI PREDEFINITI
OGGETTO	ATTI AMMINISTRATIVI	UNITÀ ORGANIZZATIVE PROCEDURE PRODOTTI SERVIZI AMM.	PRESTAZIONI E COMPETENZE	ANALISI DELL'ATTIVITÀ SIA PREVENTIVA CHE SUCCESSIVA
OTTICA	PUBBLICISTICA(TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ)	PRIVATISTICA (MIGLIORE GESTIONE)	PRIVATISTICA (INCENTIVI)	PRIVATISTICA (EFFICACIA DELLA GESTIONE)
SOGGETTO	UFFICIO DI RAGIONERIA INTERNO, SERVIZI ISPETTIVI, ORGANI DI REVISIONE	STRUTTURE E SOGGETTI CHE RISPONDONO AI DIRIGENTI POSTI AL VERTICE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERESSATA	STRUTTURE CHE RISPONDONO DIRETTAMENTE AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO	STRUTTURE CHE RISPONDONO DIRETTAMENTE AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
STRUMENTI	▪PRINCIPI DI REVISIONE AZIENDALE ▪NORME	▪INDICATORI DI EFFICACIA EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ ▪BUDGET	▪INDICATORI DI PERFORMANCE	▪REPORTS ▪STRUMENTI E SISTEMI INFORMATIVI

Figura 2: Il ciclo gestionale per il governo della gestione

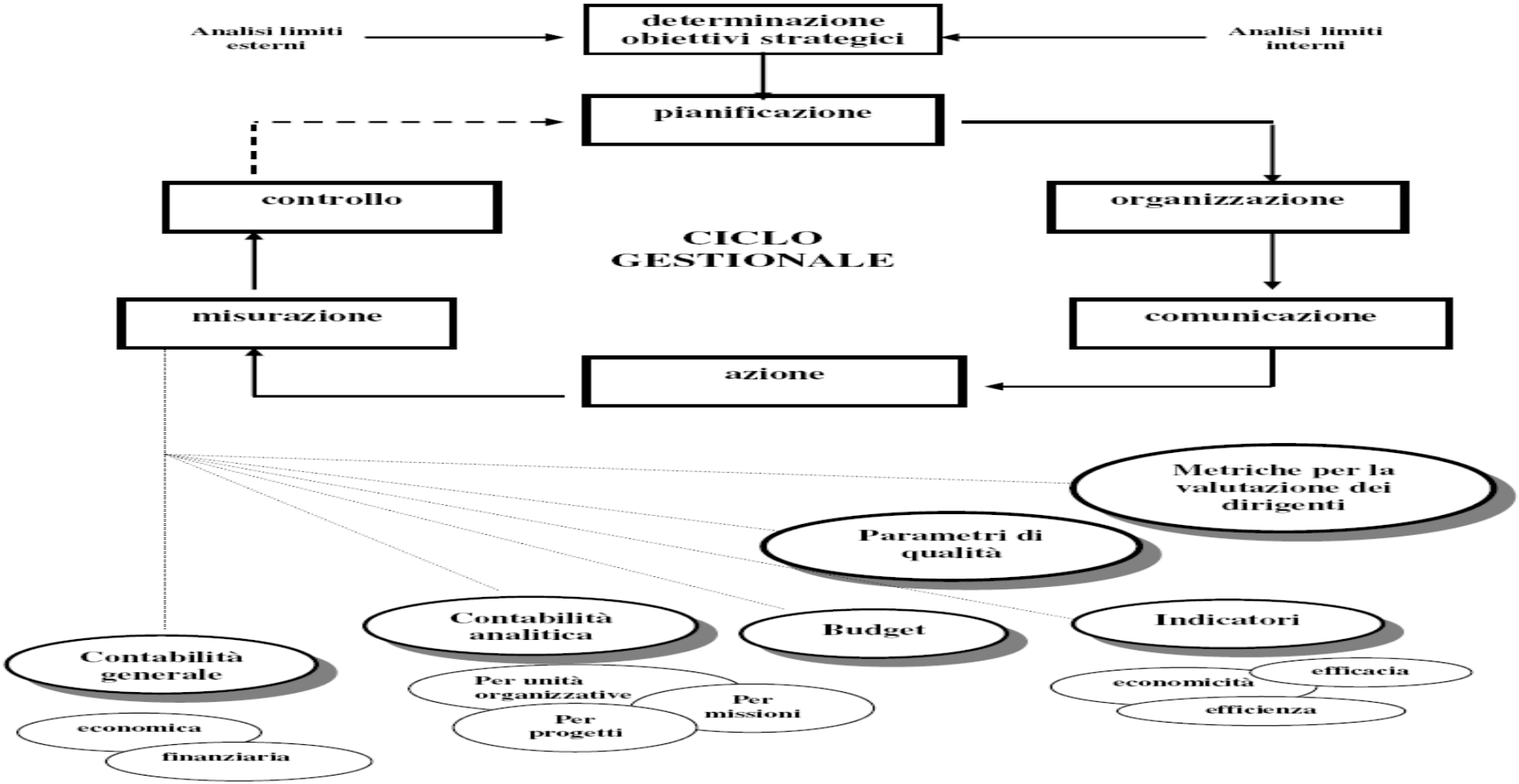

Fonte L. Hinna, "*Pubbliche amministrazioni: cambiamenti di scenario e strumenti di controllo interno*", CEDAM, 2002.

21. Il sistema dei flussi informativi nei confronti degli Organi di Controllo

Nell'ambito del Sistema di Controllo interno di LAZIOcrea, sono stati individuati tre livelli di controllo, gerarchicamente e funzionalmente correlati:

a) il primo livello, *che definisce e gestisce i controlli di linea (procedurali, informatici, comportamentali, amministrativo-contabili) insiti nei processi operativi*, è rappresentato dai *Responsabili Uffici, Coordinatori di progetto, dipendenti;*

b) il secondo, che *presidia il processo di valutazione e controllo dei rischi garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione organizzativa in modo da consentire un efficace monitoraggio*, appartiene alle strutture che svolgono attività di *assurance* su specifici rischi, quali le funzioni delle diverse Aree.

c) il terzo, infine, che "*fornisce assurance indipendente sul disegno e sul funzionamento dell'intero sistema di controllo interno aziendale*", è insito nell'attività svolta dagli organi di controllo e di vigilanza. Ne fanno parte:

- l'*Internal Auditing* e l'Organismo di Vigilanza, che relaziona all'Organo Amministrativo e a tutti gli Organi sociali – anche ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale – sia sulle attività di verifica svolte e sulle risultanze ottenute, valutando l'adeguatezza e la funzionalità del Modello 231/2001, sia sulle attività di *assurance* finalizzate al miglioramento dell'efficacia ed efficienza aziendale;
- il Collegio Sindacale, che fornisce anche *assurance* sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- la Società di Revisione che garantisce l'adeguatezza dal punto di vista amministrativo e contabile della Società.

Nell'ambito di tale schema, l'*Internal Audit* e l'Organismo di Vigilanza devono controllare e convogliare i flussi informativi provenienti dagli altri livelli di controllo verso l'Organismo stesso affinché siano canalizzati in modo appropriato e condiviso con le altre funzioni di 3° livello e, in ultimo, ma non per importanza, all'Organo Amministrativo.

- Flussi informativi dal primo livello di controllo alle funzioni di secondo livello di *Internal Audit* e dell'Organismo di Vigilanza/RPC/RT

I flussi provenienti dal primo livello (Responsabili Uffici, Coordinatori di progetto, dipendenti) possono essere classificati in ragione della periodicità/cadenza. Al riguardo, si prevedono flussi di attestazione a frequenza predefinita - che sono rappresentati dalle relazioni periodiche - e quelli attivati al verificarsi di specifici eventi che per loro natura devono essere direttamente trasmessi all'*Internal Audit* e all'Organismo di Vigilanza/RPC/RT. Nelle relazioni periodiche le funzioni operative (di c.d. 1° livello) sono tenute, relativamente alla loro competenza, ad asserire se le attività sono svolte in conformità alla normativa cogente e nel rispetto delle regole aziendali e, al verificarsi di specifici eventi, a denunciare le eventuali anomalie, atipicità, deroghe e/o eccezioni rispetto agli *standard* aziendali direttamente all'*Internal Audit* e

all'Organismo di Vigilanza/RPC/RT. Inoltre i flussi informativi riguardanti eventuali anomalie, criticità e/o violazioni del Modello organizzativo possono essere segnalati anche da tutti i dipendenti della Società direttamente all'*Internal Audit* e all'Organismo di Vigilanza/RPC/RT, utilizzando anche la casella di posta elettronica (organismodivigilanza@laziocrea.it) e/o qualunque altro mezzo di comunicazione.
In questo caso, l'O.d.V. /RPC/RT svolge attività di valutazione delle segnalazioni ricevute e procede ad eventuali istruttorie e verifiche volte ad accertare le cause delle anomalie, proponendo l'eventuale applicazione di una sanzione disciplinare – ove necessario – per i comportamenti anomali.

- Flussi informativi dal secondo livello di controllo allo Staff di *Internal Audit*/Organismo di Vigilanza/RPC/RT

I flussi provenienti dal secondo livello di controllo (funzioni di *assurance*) possono essere classificati in ragione della tipologia/natura, sebbene anche in questo caso si possono prevedere informative ad attivazione periodica e strutturata (quali ad esempio le consuete verifiche periodiche) e, viceversa, segnalazioni a evento a carico delle Direzioni/Aree.

Livelli di Controllo

DIRIGENTE/RESP. STRUTTURA 1

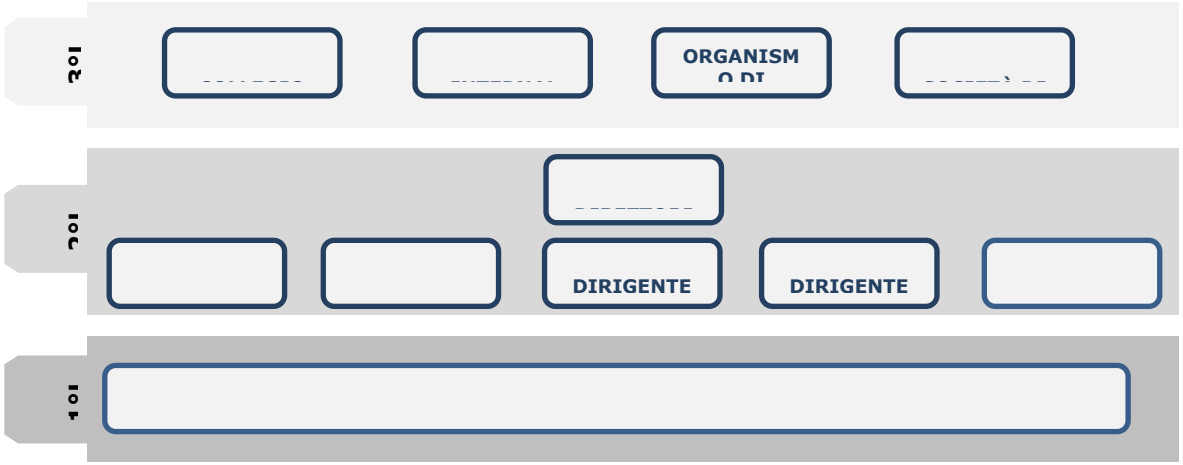

Flussi informativi dal 1°livello di controllo all'*Internal Audit* e all'Organismo di Vigilanza/RPC/RT

DIRIGENTE/RESP. STRUTTURA 1

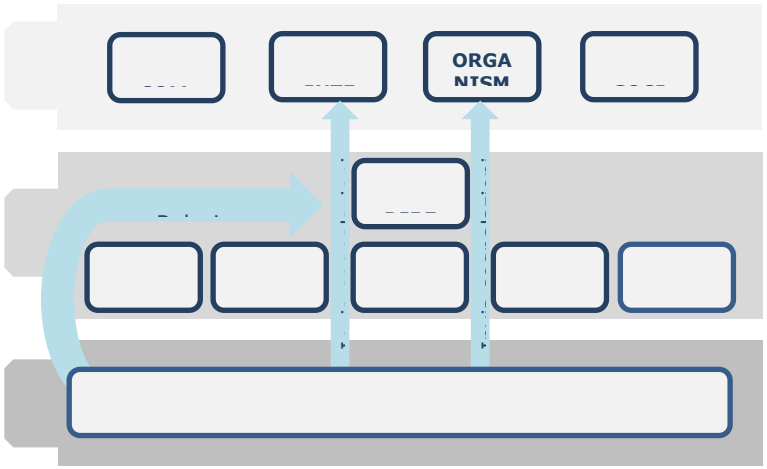

Flussi informativi dal 2° livello di controllo all'*Internal Auditing* e all'Organismo di Vigilanza/RPC/RT

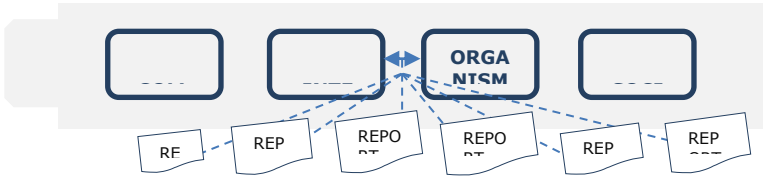

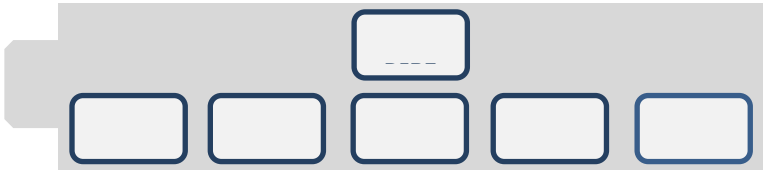

- Il Sistema Integrato di Controllo Interno

Altro aspetto rilevante ai fini dell'applicazione del processo di trasmissione dei flussi informativi dai livelli di controllo all'*Internal Audit* e all'Organismo di Vigilanza/RPCT, consiste nella razionalizzazione e nel coordinamento delle attività di verifica espletate dalle varie funzioni aziendali, nonché delle informazioni che da esse derivano. In questo ambito risulta necessario integrare le attività mirate ad una valutazione di adeguatezza, efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno, anche al fine di garantire la conformità alle diverse normative *in scope.*

A tal fine risulta necessaria una sinergica attività tra l'*Internal Audit*, l'Organismo di Vigilanza/RPCT, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione che rappresentano il 3° livello del Sistema di Controllo Interno, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, che di seguito si riporta testualmente:

"17.1 La Società, secondo le norme statali e regionali vigenti in materia, è tenuta ad adottare idonee misure di prevenzione della corruzione, nonché a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di provvedere alla predisposizione dei relativi piani aziendali e alla definizione di appropriate procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, nonché alle attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni. La Società individua inoltre, nell'ambito dei propri sistemi di controllo, il soggetto deputato ad attestare l'assolvimento dei predetti obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni.

17.2 Gli amministratori ed i sindaci della Società assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie sia nei confronti dell'ente controllante che nei confronti dei soggetti esterni, nel rispetto del principio di trasparenza, da intendersi come accessibilità totale delle informazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni e sull'utilizzo delle risorse. La Società assicura l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali. La Società, nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, garantisce il diritto di accesso di ciascun consigliere regionale a tutte le informazioni riguardanti la gestione della Società secondo le modalità previste dall'art.30 dello Statuto della Regione Lazio. La Società pubblica nella sezione "Società trasparente" le informazioni relative alle modalità di esercizio dell'accesso civico e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

17.3 In applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ordine alla responsabilità degli enti collettivi, ivi comprese le Società in tutto o in parte pubbliche, per i reati compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio dai propri dirigenti e dipendenti, ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, la Società adotta un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati e costituisce un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello. La nomina e l'operatività del suddetto organismo viene effettuata nel rispetto della normativa di riferimento oltre che delle direttive regionali emanate in materia.

17.4 La Società istituisce altresì un ufficio di internal auditing, a diretto riporto dell'Organo Amministrativo, dotato di adeguata autonomia e indipendenza, nonché dei poteri ispettivi e dei mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni previste nell'apposito mandato conferitogli dall'Organo Amministrativo, anche allo scopo di supervisionare e verificare, in via continuativa e in relazione a specifiche necessità, l'adeguatezza e l'effettiva operatività del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il Responsabile dell'ufficio di internal auditing riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo, il quale provvede ad informare il Socio Unico Regione Lazio.
17.5 I Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e l'ufficio di internal auditing operano in stretto coordinamento e sinergia tra loro, allo scopo di realizzare un efficace sistema integrato di controlli interni.
17.6 La Società integra il modello di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo n.231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità. La Società integra, altresì, il proprio Codice etico avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. La Società adotta regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza compresa quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale. La Società adotta altresì codici di condotta propri o aderisce a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società e programmi di Responsabilità Sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

La mancata adozione di idonee misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza può configurare giusta causa per la revoca dell'Organo Amministrativo, fatte comunque salve le responsabilità previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e l'azione di cui all'art. 2392 del Codice Civile.
17.7 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società".
In merito va osservato che LAZIOcrea ha già attuato un sistema di interscambio delle informazioni sia tra gli organi di controllo del 3° livello sia con il massimo vertice aziendale rappresentato dall'Organo Amministrativo.
Pertanto, è evidente come gli organi di controllo rappresentanti l'ultimo livello costituiscano un sistema integrato di controllo reso tale da un flusso di tipo "circolare" di informazioni che vengono interscambiate tra gli organi stessi e portate all'attenzione dell'Organo Amministrativo/RPC/RT, al fine di rendere maggiormente efficiente il sistema di controllo aziendale e, quindi, riferendo periodicamente all'Organo amministrativo che, a sua volta, provvede ad informare il Socio Regione Lazio in sede assembleare.
In tale ambito, l'*Internal Audit* e l'Organismo di Vigilanza/RPCT nell'espletamento delle proprie attività sono tenuti ad esprimere, inoltre, una valutazione complessiva del sistema di controllo interno della Società in coerenza con la propensione al rischio aziendale e a svolgere attività di verifica ed interventi di *audit* anche sull'operato delle funzioni di controllo di primo e secondo livello ed in linea con il Piano di *audit* approvato dall'Organo Amministrativo

Sistema Integrato di Controllo: gli Organi del 3° livello e l'Organo Amministrativo

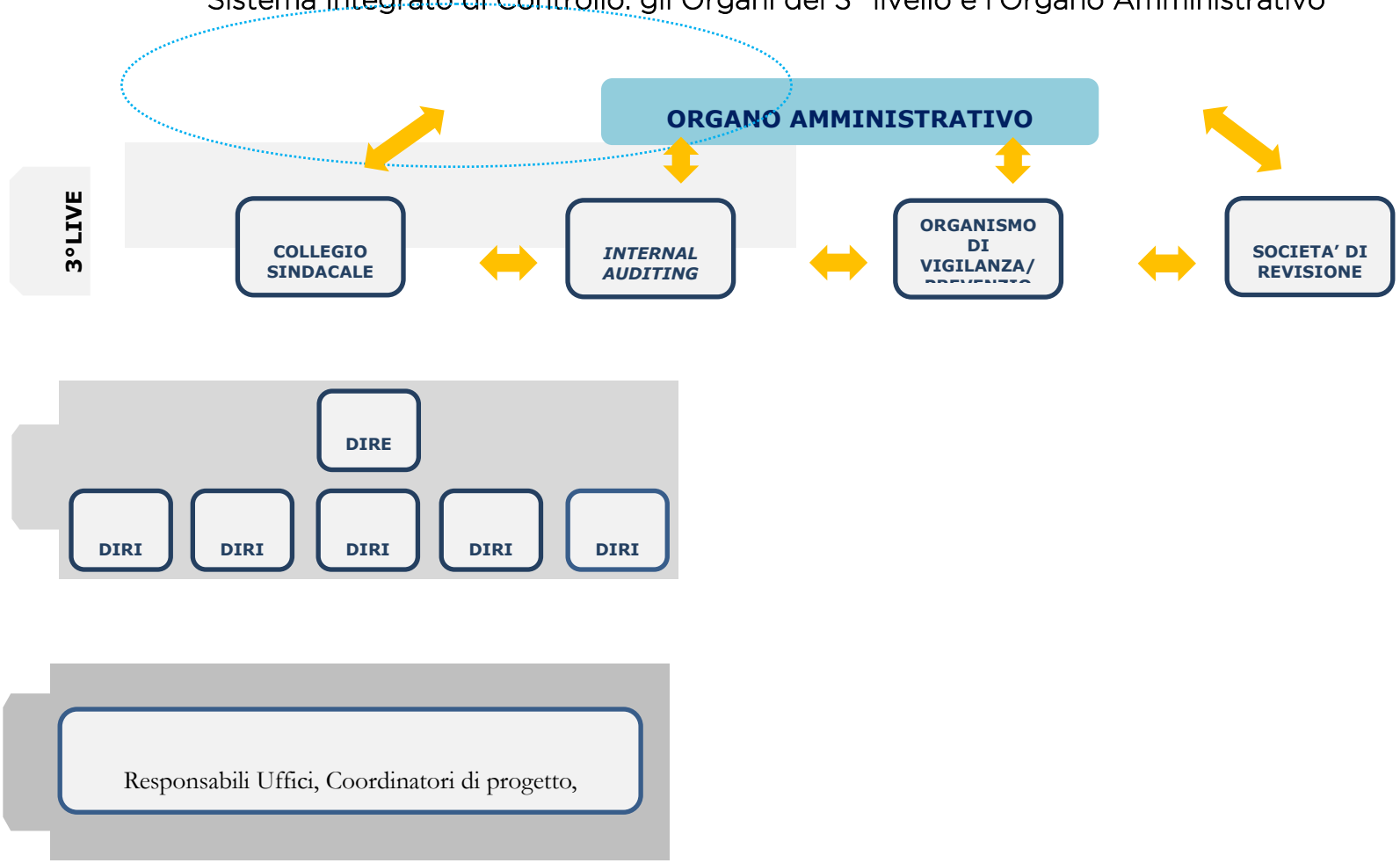

22 Sistemi di gestione certificati adottati da LAZIOcrea S.p.A.

Tra i presidi implementati dall'ente per evitare la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 assumono un ruolo fondamentale i diversi Sistemi di Gestione adottati da LAZIOcrea e certificati ai sensi delle norme ISO. La logica di gestione del rischio presuppone infatti il coordinamento e l'integrazione dei diversi presidi aziendali, valorizzando a tal fine quelle misure che – seppur relative a settori specifici o rispondenti a specifiche esigenze normative – assumono rilevanza *indiretta* anche ai fini del responsabilità da reato degli enti.

Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015

LAZIOcrea ha adottato una Sistema della qualità conforme alla ISO 9001, norma internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), pubblicata dall'ISO (International Organization for Standardization).
È lo standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la gestione della Qualità di qualsiasi organizzazione che intenda rispondere contemporaneamente:
• all'esigenza dell'aumento dell'efficacia ed efficienza dei processi interni, quale strumento di organizzazione per raggiungere i propri obiettivi;
• alla crescente competitività nei mercati attraverso il miglioramento della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti.
Il Sistema di Gestione per la Qualità è una raccolta di politiche, processi, procedure documentate e registrazioni. Questo insieme di documenti definisce le regole interne che definiscono il modo in cui LAZIOcrea fornisce il prodotto o il servizio ai clienti.
Lo scopo primario del Sistema è il miglioramento dei prodotti e servizi forniti, nonché delle prestazioni aziendali, permettendo all'Organizzazione certificata di assicurare ai propri clienti il mantenimento e il miglioramento nel tempo della qualità dei propri beni e servizi.
Da questo punto di vista il modello ISO 9001 rappresenta uno strumento strategico in quanto mirato, nel pieno rispetto della legalità, a:
• valutazione del contesto e parti interessate;
• analisi di rischi ed opportunità come base per definire opportune azioni;
• controllo dei costi;
• aumento della produttività;
• riduzione degli sprechi.

La Politica per la qualità è resa disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con l'Azienda e a tutti coloro che ne facessero richiesta attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale all'indirizzo https://www.laziocrea.it/sistema-di-gestione-qualita.

Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018

LAZIOcrea S.p.A. ha attenzione al benessere dei lavoratori. Per questa ragione ha adottato e sta applicando una politica di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sia per i propri dipendenti che per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività dell'Azienda.
Pertanto, LAZIOcrea ha deciso che la sicurezza e la salute sul lavoro diventi parte integrante della sua attività adottando volontariamente un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) al fine di realizzare la politica e gli obiettivi di salute e sicurezza.
L'Azienda si impegna a stabilire, perseguire e migliorare tali obiettivi e, per farlo, il SGSSL individua nell'organizzazione ruoli, responsabilità, processi, procedure e risorse per attuare la politica di prevenzione dei rischi e della tutela della salute e la sicurezza, conformandosi alle normative vigenti in materia ed alla norma UNI ISO 45001:2018.
La Politica per la sicurezza sul lavoro è resa disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con l'Azienda e a tutti coloro che ne facessero richiesta attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale all'indirizzo https://www.laziocrea.it/la-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.

Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016

La LAZIOcrea stabilisce, documenta, attua, mantiene aggiornato e migliora con continuità il proprio Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione rispondente ai requisiti della norma UNI ISO 37001:2016.
Il Sistema si applica a tutte le attività svolte da LAZIOcrea S.p.A. ed ha la finalità di:

- perseguire efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa tramite l'applicazione ragionata ed efficace delle previsioni normative sui controlli e della legge anticorruzione (legge 190/2012);
- promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni di LAZIOcrea S.p.A. mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con gli stakeholder;
- ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;

- evidenziare i settori e le attività/procedimenti a rischio più elevato, descrivendone il diverso livello di esposizione delle aree a rischio di corruzione e illegalità e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

La Politica per la prevenzione della corruzione è resa disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con l'Azienda e a tutti coloro che ne facessero richiesta attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale all'indirizzo https://www.laziocrea.it/sgpc-iso-370012016.

Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001

LAZIOcrea S.p.A. ha deciso di attuare un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (di seguito denominato SGSI) definito secondo regole e criteri previsti dalle "best practice" e dagli standard internazionali di riferimento in conformità ai requisiti della norma internazionale UNI EN ISO/IEC 27001:2014.
L'implementazione del SGSI è in linea con la compliance a leggi e regolamenti ed ai principi di Data Protection di cui al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. La sicurezza delle informazioni, infatti, ha come obiettivo primario la protezione dei dati e degli elementi del sistema informativo responsabile della loro gestione.
Per LAZIOcrea la sicurezza delle informazioni è fattore irrinunciabile per la protezione del proprio patrimonio informativo e quello dei propri Clienti ed è per questo che all'interno dell'azienda è posta particolare attenzione ai temi riguardanti la sicurezza durante il ciclo di vita di progettazione, sviluppo erogazione e manutenzione dei propri servizi/prodotti, ritenuti bene primario dell'azienda.
In particolare, perseguire la sicurezza delle informazioni significa definire, conseguire e mantenere le seguenti proprietà delle stesse:

- Riservatezza: assicurare che l'informazione sia accessibile solamente ai soggetti e/o ai processi debitamente autorizzati;
- Integrità: salvaguardare la consistenza dell'informazione da modifiche non autorizzate;
- Disponibilità: assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e agli elementi architetturali associati quando ne fanno richiesta.

La Politica per la sicurezza delle informazioni è resa disponibile a tutte le parti interessate che interagiscono con l'Azienda e a tutti coloro che ne facessero richiesta attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale all'indirizzo https://www.laziocrea.it/sgsi-iso-iec-270012014.

23. Standard di sicurezza - strumenti informatici, di internet e della posta elettronica

Per le Policy e le linee guida di riferimento ed in particolare gli "Standard di sicurezza - Strumenti informatici, di internet e della posta elettronica", si rimanda ai sistemi di gestione aziendali in essere, con particolare attenzione al "*Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni* (*SGSI*)" disponibile al link *https://intranet.laziocrea.it/sgsi-isoiec-27001/*.

SISTEMA DI AUTENTICAZIONE INFORMATICA

In riferimento al sistema di autenticazione informatica, LAZIOcrea S.p.A. ha adottato delle politiche e delle linee guida aventi come scopo la gestione degli accessi ai sistemi informativi al fine di proteggere le informazioni e/o i dati personali aziendali da accessi e trattamenti non autorizzati. Pertanto, gli utenti autorizzati si autenticheranno ai sistemi informativi con le proprie credenziali di autenticazione. Le credenziali di autenticazione saranno assegnate ai lavoratori previa formale richiesta e consistono in un codice per l'identificazione dell'utente (user-id) assegnato ad una parola chiave (password) che dovrà essere custodita dall'incaricato con la massima diligenza affinché la stessa non venga divulgata.

Inoltre, LAZIOcrea, oltre al sistema di identificazione sopra descritto, ha adottato, per alcuni sistemi e per l'accesso tramite Virtual Private Network (VPN), il c.d. Multi Factor Authentication ("MFA") o autenticazione a più fattori. Tale tecnologia permette di riconoscere, attraverso più di due metodi di autenticazione, la persona che effettua l'accesso ad un sistema o ad una applicazione.

Pertanto, il personale di LAZIOcrea che accede ai predetti sistemi dotati di MFA è stato dotato di un sistema di autenticazione a doppio fattore (2FA) per cui l'utente che verrà abilitato ai suddetti sistemi dovrà utilizzare, in aggiunta alle proprie credenziali personali di dominio anche il succitato token.

GESTIONE DELLE PASSWORD

La password personale deve essere composta da almeno dieci caratteri, deve contenere almeno 3 (tre) delle seguenti caratteristiche:

i. almeno un carattere maiuscolo,
ii. almeno un carattere minuscolo,
iii. almeno un carattere numerico,
iv. almeno un carattere speciale non alfabetico (ad es. #, %, !).

- La password non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato, quindi la parola chiave non deve essere: il nome o il cognome dell'incaricato, il soprannome, la propria data di nascita o quella dei figli o degli amici, il nome di un hobby o di una passione conosciuta o facilmente conoscibile dai colleghi, il nome e cognome di personaggi famosi, etc.
- La password personale deve essere nota solo all'utilizzatore e non deve essere comunicata a terzi;
- Non può essere usata una password giù utilizzata nei precedenti 4 (quattro) cambi effettuati.
- Risulta importante curare la conservazione e la segretezza della password evitando di trascriverla su un supporto cartaceo precario e visibile (ad es. post-it);
- La password deve essere modificata, al massimo ogni 90 (novanta) giorni.

Qualora in fase di autenticazione fosse inserita una password errata per 8 (otto) volte consecutive l'utenza verrà bloccata per 15 (quindici) minuti e ciò al fine di scongiurare tentativi di ricerca automatizzata delle password.

Le disposizioni indicate si applicano al personale di LAZIOcrea, sia quando svolge le proprie attività lavorative presso la sede della società (dell'Amministrazione Regionale e/o altre sedi specifiche per il servizio di interesse) e sia quando svolge le proprie attività lavorative in smart working e/o telelavoro.

PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI ACCESSI

LAZIOcrea, in conformità alla normativa di settore nonché ai Sistemi di Gestione Aziendali in essere, ha adottato, per la gestione degli accessi logici ai sistemi informativi, delle politiche al fine di impedire accessi non autorizzati. Difatti, ogni utente per poter accedere alle informazioni aziendali e/o a dati personali deve rispettare e quindi superare quanto indicato nella procedura di autenticazione. La suddetta politica, inoltre, stabilisce le azioni necessarie per assicurare la gestione degli account dei Sistemi Informativi.

La gestione degli accessi comporta l'applicazione delle cosiddette regole "minime sugli applicativi". Pertanto, ogni utente che accede ai sistemi deve avere una identità univoca, quindi non possono esistere identità ridondanti, duplicate ed inattive. L'accesso alle informazioni e/o ai dati personali è differenziato in base ai ruoli ed agli incarichi ricoperti. Per ulteriori precisazioni si rinvia al link sopra evidenziato.

UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE RIMOVIBILI

LAZIOcrea in ordine all'utilizzo ed alla conservazione dei supporti rimuovibili ha adottato le seguenti regole:

- i supporti di memorizzazione rimovibili (CD e DVD scrivibili, supporti USB, ecc.), contenenti dati particolari, sensibili, nonché informazioni costituenti know-how aziendale, devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto o, successivamente alla cancellazione, recuperato.
- al fine di assicurare la distruzione e/o inutilizzabilità di supporti di memorizzazione rimovibili contenenti dati sensibili, ciascun utente dovrà contattare l'ufficio competente e seguire le istruzioni di asset provisioning. In ogni caso, i supporti di memorizzazione contenenti dati personali specie di natura sensibile devono essere adeguatamente custoditi dagli utenti/personale di LAZIOcrea.
- non è consentito portare via dalle sedi aziendali hardware e supporti magnetici, ottici o cartacei, se non preventivamente autorizzati.
- è vietato l'utilizzo di supporti di memorizzazione rimovibili personali. L'utente è responsabile della custodia dei supporti e dei dati personali e/o informazioni aziendali in essi contenuti.
- è vietata l'installazione o l'uso di supporti di memorizzazione rimovibili sulle stazioni di lavoro.

UTILIZZO E REGOLAMENTAZIONE DEL SOFTWARE SULLE POSTAZIONI DI LAVORO LOCALI E REMOTE

In riferimento alla regolamentazione del software sulle postazioni di lavoro tutti i dipendenti di LAZIOcrea sono tenuti a seguire le condizioni di utilizzo del software e il rispetto delle licenze. Laddove le condizioni di licenza di un prodotto presentino delle limitazioni di utilizzo (ad esempio: funzionalità, numero di utilizzatori, modalità di utilizzo, ecc.) l'Azienda provvederà a garantire il corretto rispetto delle condizioni di utilizzo e la corretta formazione agli utilizzatori. LAZIOcrea, inoltre, provvede periodicamente ad effettuare un assessment del prodotto per garantire che i diritti d'autore e gli accordi di licenza siano rispettati. Solo il software con regolare licenza e in conformità con le policy aziendali può essere utilizzato all'interno dell'azienda. Prima dell'utilizzo di qualsiasi nuovo software, il dipendente deve richiedere istruzioni su eventuali accordi di licenza relativi al software, comprese eventuali restrizioni sull'uso dello stesso. È vietata inoltre la duplicazione non autorizzata di software e/o l'utilizzo di copie non autorizzate.

UTILIZZO DELLA RETE

Per l'accesso alla rete/servizi ciascun utente deve essere in possesso della specifica credenziale di autenticazione. È assolutamente proibito entrare nella rete e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato. Le parole chiave d'ingresso alla rete ed ai programmi sono segrete e vanno comunicate e gestite secondo le procedure impartite. Le cartelle utenti presenti nei server sono aree di condivisione di informazioni strettamente

professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato in queste unità. Su queste unità vengono svolte regolari attività di controllo, amministrazione e back-up da parte dell'Azienda. Tutti i dischi o altre unità di memorizzazione locali (es. disco C: interno PC) sono soggette al salvataggio, pertanto il singolo utente deve provvedere al salvataggio dei dati ivi contenuti. L'azienda, in qualunque momento, in caso di identificazione di file o applicazioni in genere pericolose per la sicurezza della rete e/o dei singoli PC, potrà procedere alla rimozione degli stessi e contestualmente provvederà a comunicare il tutto all'utente incaricato. Con regolare periodicità (almeno ogni tre mesi), ciascun utente provveda alla pulizia degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati, essendo infatti necessario evitare un'archiviazione ridondante.

PROTEZIONE ANTIVIRUS

Il sistema informatico di LAZIOcrea è protetto da un software antivirus che costantemente viene aggiornato. Ogni utente deve comunque tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo (evitando, quindi, di compiere quei comportamenti vietati dalle regole di cui LAZIOcrea si è dotata: (es. navigazione su siti non sicuri, download di file non autorizzati, etc.). Non possono essere modificate, da parte degli utenti, le impostazioni del software antivirus. Nel caso il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l'utente

FLUSSO SEGNALAZIONI SOC E COMUNICAZIONI SICUREZZA

Nell'ambito delle Policy e Linee Guida di Sicurezza Informatica, LAZIOcrea ha altresí predisposto e pubblicato, sulla intranet aziendale, nella apposita sezione dedicata alla sicurezza informatica, il documento "LS.04-Flusso segnalazioni SOC e Comunicazioni Sicurezza" disponibile, per visione e download, all'URL: http://intranet.laziocrea.it/elenco-procedure/sicurezza-informatica/ .

24. Il sistema disciplinare

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.
Ciò in quanto l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei Modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello*.

Il concetto di sistema disciplinare porta a ritenere che la Società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.
Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanzioni tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.
L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza in ordine alla ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.
Il procedimento disciplinare viene avviato a seguito dell'emergere di violazioni del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza/RPC/RT durante la sua attività di controllo e vigilanza. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della *privacy,* della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.
Ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse, ovvero l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza previsti dal Modello.
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

25. Le sanzioni irrogabili

Ai sensi del Decreto Legislativo 231, le sanzioni irrogabili alla società per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
La sanzione pecuniaria è indefettibile e viene applicata con il sistema per quote. L'importo di una quota, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della Società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del

fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il valore della quota è fissato, inoltre, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
Le sanzioni interdittive sono:
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1. la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero soggetti all'altrui direzione qualora la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della Cancelleria del giudice e a spese della Società.
Nei confronti della Società è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

26. Osservanza del Codice Etico e di comportamento

LAZIOcrea S.p.A. persegue il raggiungimento dei propri obiettivi garantendo il rispetto della legalità e dei diritti fondamentali della persona ed impronta le proprie attività a regole ispirate a principi di correttezza e trasparenza in linea con il ruolo istituzionale e gli obiettivi perseguiti dalla Società.
La tutela della propria immagine rappresenta di per sé un valore primario ed essenziale. A tal riguardo, la Società ha deciso di adottare un Codice Etico e un Codice di Comportamento – ai quali è stato incluso il Codice Sanzionatorio - che sia strumento di condivisione di valori e principi a cui l'operare quotidiano aziendale deve ispirarsi.
Tutti coloro che operano in nome e per conto di LAZIOcrea devono ispirare le proprie condotte all'osservanza dei principi etici e delle regole comportamentali contemplate nei Codici Etico e di Comportamento, nonché alla promozione costante dello spirito di collaborazione, di fiducia, di rispetto reciproco e di coesione a tutela del principio di solidarietà,

dell'immagine e del prestigio di una Società che riveste un ruolo istituzionale importante nel contesto territoriale in cui opera.
In linea con i principi di lealtà, trasparenza ed onestà, i Codici Etico e di Comportamento regola attraverso norme comportamentali, la coesione del personale nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, da perseguire con metodi corretti e leali, rafforzando il concetto di identità.
I Codici Etico e di Comportamento individuano pertanto i valori aziendali ed evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in azienda, prescrivendo regole comportamentali da ritenersi vincolanti per tutti: i dipendenti, i Responsabili di funzione, gli interlocutori operanti all'interno della Pubblica Amministrazione regionale, il cliente, gli agenti, i partners commerciali, la pubblica amministrazione, i beneficiari e, in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con la Rete.
Il contenuto del presente Modello si integra con i principi e le regole dei Codici Etico e di Comportamento (Allegato n. 2), contenente anche il Codice Sanzionatorio approvato dall'Organo Amministrativo.
In particolare:
i Codici Etico e di Comportamento, nel contemplare i principi e i valori a cui la Società deve ispirarsi, definiscono le linee guida comportamentali e le regole di condotta vincolanti, ossia l'insieme dei diritti e dei doveri di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in azienda;
il sistema organizzativo risponde alle specifiche prescrizioni richieste dalla normativa prevenire il rischio di responsabilità amministrativa a carico della Società in caso di reati commessi nell'interesse o a favore della stessa – definendo la struttura di presidio e le singole procedure che regolano tutte le attività aziendali, avendo soprattutto riguardo alle attività da considerarsi più sensibili a rischio reato.
L'osservanza dei Codici Etico e di Comportamento non risponde, dunque, alla sola esigenza di salvaguardia della responsabilità amministrativa di impresa, ma si estende ad una visione strategica più ampia ed in linea con i principi internazionali di sviluppo sostenibile, responsabilità sociale di impresa e soddisfazione degli stakeholder.
Tutto il personale, i collaboratori, i partners ed i fornitori sono tenuti ad osservare i princìpi ed i comportamenti richiesti nei Codici, adoperandosi affinché tali principi costituiscano nel contempo uno standard di gestione ed un valore intangibile che rafforzi l'immagine della Società e dei suoi componenti.

27 Misure disciplinari

Il principio riconosciuto dalla vigente normativa (artt. 2103, 2106 e 2118 del c.c. art. 7 della Legge n. 300/1970, L. n. 604/1966 sui licenziamenti individuali, Contratti Collettivi di lavoro, art. 2119 c.c. sui licenziamenti per giusta causa) in materia di rispetto degli obblighi di diligenza ed obbedienza da parte del lavoratore, conferisce al datore di lavoro il potere di predisporre ed attuare strumenti di tipo disciplinare.

Sono soggetti destinatari del Sistema disciplinare le figure ricomprese dagli artt. 2094 e 2095 c.c., ossia i prestatori di lavoro subordinato

A seguito dell'introduzione del Modello, la Società integra il codice di disciplina del personale dipendente, al fine di rendere cogente l'osservanza delle norme organizzative introdotte.

Sono da considerare quali possibili oggetti di contestazione tutti gli atti ed i comportamenti che costituiscono infrazione ai doveri di diligenza e correttezza del prestatore di lavoro, così come previsti dall'art. 2104 c.c. In ragione di ciò è fatto obbligo al lavoratore di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società e di osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina impartite dagli organi direttivi aziendali dai quali gerarchicamente dipende.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società prevede la definizione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Le violazioni e le infrazioni al Modello organizzativo ed alle prescrizioni in qualunque modo formalizzate e diffuse al personale, sono condizione per l'instaurazione del procedimento disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che violazioni del presente Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e la Società, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti.

In particolare, le regole di comportamento previste dal presente Modello, poiché oggetto di adeguata diffusione e pubblicazione all'interno della struttura, sono vincolanti per tutti i dipendenti, oltre che per i Direttori, Dirigenti, Amministratori, Sindaci, fornitori e consulenti e, pertanto, le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari.

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie previste dal codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento e alle circostanze attenuanti;
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- alle responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata;
- alla rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato alla Società, agli utenti o a terzi dal disservizio determinatosi;
- alla sussistenza di circostanze aggravanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti della Società, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché alla eventuale reiterazione nel compimento del medesimo fatto nell'ambito del biennio precedente 14;
- alla proporzionalità fra infrazione e sanzione e gradualità della sanzione;

[14] Infatti, al lavoratore che commetta mancanze o violazioni della stessa natura, già sanzionate nel corso del biennio precedente, potrà essere irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, la sanzione di livello più elevato a quella già inflitta.

- al concorso, nella violazione, di più lavoratori in accordo tra loro.

I dettagli applicativi del Codice Sanzionatorio sono definiti nell'allegato n. 2 al presente modello "Codice Etico, Codice di Comportamento e Codice Sanzionatorio", cui si fa rinvio.

28 Disposizioni in materia di Privacy - Rinvio

In materia di trattamento dei dati personali, si rinvia alla sezione appositamente dedicata nella intranet aziendale, contenente tutta la documentazione in materia, con particolare riferimento alle policies adottate da LAZIOcrea al link https://intranet.laziocrea.it/elenco-procedure/riferimenti-normativi-privacy/.

29 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Modello, si fa rinvio alla vigente normativa di riferimento.